



---

*Documento di seduta*

---

**A9-0056/2024**

23.2.2024

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  
sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite  
(direttiva sulle asserzioni ambientali)  
(COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare  
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)

Relatori: Cyrus Engerer, Andrus Ansip

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	83
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI I RELATORI HANNO RICEVUTO CONTRIBUTI .....	85
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	89
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	137
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	139



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)**

**(COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0166),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0116/2023),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 58 del regolamento,
  - visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
  - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0056/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) Asserire di essere "verdi" e sostenibili è diventato un fattore di competitività e i prodotti di questo tipo registrano una crescita maggiore rispetto agli altri. Beni e servizi offerti e acquistati sul mercato interno che sono meno rispettosi dell'ambiente di quanto si sostiene che siano possono indurre in errore il consumatore e ostacolare la transizione verde e la riduzione degli impatti ambientali negativi. Il potenziale dei mercati verdi non trova piena realizzazione. Obblighi diversi imposti dalla legislazione nazionale o dalle iniziative private che disciplinano le asserzioni ambientali creano un onere per le imprese che effettuano scambi transfrontalieri, in quanto queste devono adempiere a prescrizioni diverse in ciascuno Stato membro. Ciò nuoce alla loro capacità di operare nel mercato interno e di trarne vantaggio. Al tempo stesso i partecipanti al mercato incontrano difficoltà nel valutare l'attendibilità delle asserzioni ambientali e prendere decisioni d'acquisto ottimali sul mercato interno. Con il proliferare dei marchi di certificazione e dei metodi di calcolo sul mercato, diventa difficile per consumatori, imprese, investitori e portatori di interessi capire se le asserzioni siano credibili.

#### *Emendamento*

(1) Asserire di essere "verdi" e sostenibili è diventato un fattore di competitività e i prodotti di questo tipo registrano una crescita maggiore rispetto agli altri **con la crescita dell'interesse dei consumatori**. Beni e servizi offerti e acquistati sul mercato interno che sono meno rispettosi dell'ambiente di quanto si sostiene che siano possono indurre in errore il consumatore e ostacolare la transizione verde e la riduzione degli impatti ambientali negativi. Il potenziale dei mercati verdi non trova piena realizzazione. Obblighi diversi imposti dalla legislazione nazionale o dalle iniziative private che disciplinano le asserzioni ambientali creano un onere per le imprese che effettuano scambi transfrontalieri, in quanto queste devono adempiere a prescrizioni diverse in ciascuno Stato membro. Ciò nuoce alla loro capacità di operare nel mercato interno e di trarne vantaggio. Al tempo stesso i partecipanti al mercato incontrano difficoltà nel valutare l'attendibilità delle asserzioni ambientali e prendere decisioni d'acquisto ottimali sul mercato interno. Con il proliferare dei marchi di certificazione e dei metodi di calcolo sul mercato, diventa difficile per consumatori, imprese, investitori e portatori di interessi capire se le asserzioni siano credibili.

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 5

*Testo della Commissione*

(5) Norme dettagliate dell'Unione sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, applicabili alle imprese attive sul mercato dell'Unione nella comunicazione con i consumatori, contribuiranno alla transizione verde verso un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra nell'Unione consentendo ai consumatori di prendere decisioni d'acquisto ponderate, oltre a contribuire alla parità di condizioni per gli operatori del mercato.

*Emendamento*

(5) Norme dettagliate dell'Unione sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, applicabili alle imprese attive sul mercato dell'Unione nella comunicazione con i consumatori, contribuiranno alla transizione verde verso un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra nell'Unione, ***che rispetti i limiti del pianeta***, consentendo ai consumatori di prendere decisioni d'acquisto ponderate, oltre a contribuire alla parità di condizioni per gli operatori del mercato ***e a promuovere nel contempo i consumi sostenibili***.

**Emendamento 3**

**Proposta di direttiva  
Considerando 6**

*Testo della Commissione*

(6) Un quadro normativo per le asserzioni ambientali è una delle azioni proposte dalla Commissione per dare attuazione al Green Deal europeo<sup>69</sup>, il quale riconosce che informazioni attendibili, comparabili e verificabili svolgono un ruolo importante per consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sostenibili, riducendo il rischio di un marketing ambientale fuorviante (il cosiddetto "greenwashing" o ecologismo di facciata), e prevede l'impegno a intensificare gli sforzi regolamentari e non regolamentari per contrastare le false dichiarazioni di ecocompatibilità. Insieme agli altri quadri normativi applicabili dell'Unione, ivi compresa la proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde<sup>70</sup>, che modifica la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>71</sup> e che la presente proposta vuole integrare, tale quadro

*Emendamento*

(6) Un quadro normativo per le asserzioni ambientali è una delle azioni proposte dalla Commissione per dare attuazione al Green Deal europeo<sup>69</sup>, il quale riconosce che informazioni attendibili, comparabili e verificabili svolgono un ruolo importante per consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sostenibili, riducendo il rischio di un marketing ambientale fuorviante (il cosiddetto "greenwashing" o ecologismo di facciata), e prevede l'impegno a intensificare gli sforzi regolamentari e non regolamentari per contrastare le false dichiarazioni di ecocompatibilità. Insieme agli altri quadri normativi applicabili dell'Unione, ivi compresa la proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde<sup>70</sup>, che modifica la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>71</sup> e che la presente proposta vuole integrare ***in qualità di lex***

definisce un regime chiaro per le asserzioni ambientali, compresi i marchi ambientali.

*specialis*, tale quadro definisce un regime chiaro per le asserzioni ambientali, compresi i marchi ambientali.

---

<sup>69</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

---

<sup>69</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

<sup>70</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (COM(2022) 143 final).

<sup>70</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (COM(2022) 143 final).

<sup>71</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

<sup>71</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

## Emendamento 4

### Proposta di direttiva Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) La presente direttiva fa parte di una serie di iniziative collegate tra loro, destinate a istituire un quadro strategico solido e coerente in cui prodotti e modelli imprenditoriali ecosostenibili costituiranno la norma anziché l'eccezione e a trasformare i modelli di consumo in modo da evitare già a monte la produzione di rifiuti. La direttiva è integrata tra l'altro da

#### *Emendamento*

(7) La presente direttiva fa parte di una serie di iniziative collegate tra loro, destinate a istituire un quadro strategico solido e coerente in cui prodotti e modelli imprenditoriali ecosostenibili costituiranno la norma anziché l'eccezione e a ***garantire che un'asserzione che rispecchia semplicemente la prassi comune non possa essere comunicata ai clienti come***



interventi, attraverso la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, riguardanti la progettazione circolare dei prodotti, la promozione di nuovi modelli imprenditoriali e la definizione di requisiti minimi tesi a evitare che sul mercato dell'UE siano immessi prodotti dannosi per l'ambiente<sup>72</sup>.

*sostenibile. Al fine di* trasformare i modelli di consumo in modo da evitare già a monte la produzione di rifiuti, la direttiva è integrata tra l'altro da interventi, attraverso la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, riguardanti la progettazione circolare dei prodotti, la promozione di nuovi modelli imprenditoriali e la definizione di requisiti minimi tesi a evitare che sul mercato dell'UE siano immessi prodotti dannosi per l'ambiente<sup>72</sup>.

---

<sup>72</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (COM(2022) 132 final).

---

<sup>72</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (COM(2022) 132 final).

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Considerando 9**

#### *Testo della Commissione*

(9) Nel contesto del Green Deal europeo, della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità, in linea con gli obiettivi di destinare il 25 % della superficie agricola dell'UE all'agricoltura biologica entro il 2030 e conseguire un aumento significativo dell'acquacoltura biologica e conformemente al piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM(2021) 141), l'agricoltura e la produzione biologiche devono essere sviluppate ulteriormente. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle asserzioni ambientali sui prodotti biologici la cui certificazione è attestata sulla base del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>73</sup>, ad esempio in relazione all'uso di pesticidi, fertilizzanti e antimicrobici o agli effetti

#### *Emendamento*

(9) Nel contesto del Green Deal europeo, della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità, in linea con gli obiettivi di destinare il 25 % della superficie agricola dell'UE all'agricoltura biologica entro il 2030 e conseguire un aumento significativo dell'acquacoltura biologica e conformemente al piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM(2021) 141), l'agricoltura e la produzione biologiche devono essere sviluppate ulteriormente. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle asserzioni ambientali sui prodotti biologici la cui certificazione è attestata sulla base del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>73</sup>, ad esempio in relazione all'uso di pesticidi, fertilizzanti e antimicrobici o agli effetti

positivi dell'agricoltura biologica sulla biodiversità, sui suoli o sulle acque<sup>74</sup>. **Oltre ad avere un impatto positivo sulla biodiversità, la certificazione dei prodotti biologici** crea posti di lavoro e attira giovani agricoltori. I consumatori ne riconoscono il valore. Ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, i termini "bio" ed "eco" e i loro derivati possono essere utilizzati nell'Unione, singolarmente o in abbinamento, soltanto per i prodotti e i relativi ingredienti o materie prime per mangimi che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono stati prodotti conformemente a tale regolamento. Il cotone, ad esempio, dev'essere certificato come biologico per poter essere definito "eco", in quanto rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Per contro un detersivo per lavastoviglie definito "eco" non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento ma è disciplinato dalla direttiva 2005/29/CE.

---

<sup>73</sup> Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

<sup>74</sup>

[https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu\\_en\\_1.pdf](https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu_en_1.pdf).

positivi dell'agricoltura biologica sulla biodiversità, sui suoli o sulle acque<sup>74</sup>. **La certificazione dei prodotti biologici ha altresì un impatto positivo sulla biodiversità e un impatto sociale positivo, in quanto** crea posti di lavoro e attira giovani agricoltori. I consumatori ne riconoscono il valore. Ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, i termini "bio" ed "eco" e i loro derivati possono essere utilizzati nell'Unione, singolarmente o in abbinamento, soltanto per i prodotti e i relativi ingredienti o materie prime per mangimi che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono stati prodotti conformemente a tale regolamento. Il cotone, ad esempio, dev'essere certificato come biologico per poter essere definito "eco", in quanto rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Per contro un detersivo per lavastoviglie definito "eco" non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento ma è disciplinato dalla direttiva 2005/29/CE.

---

<sup>73</sup> Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

<sup>74</sup>

[https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu\\_en\\_1.pdf](https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu_en_1.pdf).

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 bis) Nel contesto del Green Deal**

*europeo, del piano d'azione dell'UE verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo (COM 2021/400), della strategia europea in materia di sostanze chimiche sostenibili (COM/2020/667) e dell'approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci (COM/2019/128), il settore sanitario svolge un ruolo rilevante per la riduzione dell'inquinamento ambientale. In tale contesto, l'istituzione di un quadro normativo adeguato per l'utilizzo delle asserzioni ambientali relative alla sostenibilità, alla biodegradabilità, alla circolarità e all'origine dei componenti del prodotto sia per i medicinali, ai sensi della direttiva 2001/83/CE, che per i dispositivi medici, ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, è fondamentale per incentivare il contributo delle imprese agli obiettivi ambientali e garantire una comunicazione affidabile ai consumatori.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 13**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13) Qualora la futura normativa dell'Unione stabilisca norme sulle asserzioni ambientali, sui marchi ambientali o sulla valutazione o comunicazione degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di determinati prodotti o professionisti in settori specifici, ad esempio l'iniziativa annunciata "CountEmissions EU", l'imminente proposta della Commissione relativa a un quadro legislativo per un sistema alimentare sostenibile nell'Unione, il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili<sup>77</sup> o il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>78</sup>, è*

*soppresso*

*opportuno che alle asserzioni ambientali in questione si applichino dette norme anziché la presente direttiva.*

---

<sup>77</sup> *COM(2022) 132 final.*

<sup>78</sup> *Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva Considerando 14**

#### *Testo della Commissione*

(14) La proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, che modifica la direttiva 2005/29/CE, fissa una serie di requisiti specifici per le asserzioni ambientali e vieta quelle generiche che non sono fondate su prestazioni ambientali di riconosciuta eccellenza pertinenti per l'asserzione. Sono esempi di asserzioni ambientali generiche "ecocompatibile", "eco", "verde", "amico della natura", "ecologico" e "rispettoso dal punto di vista ambientale". La presente direttiva dovrebbe integrare quanto previsto dalla suddetta proposta concentrandosi su aspetti e requisiti specifici delle asserzioni ambientali esplicite in termini di attestazione, comunicazione e verifica. Le prescrizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi agli aspetti specifici delle asserzioni ambientali esplicite e in caso di contrasto prevarranno su quelle

#### *Emendamento*

(14) La proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, che modifica la direttiva 2005/29/CE, fissa una serie di requisiti specifici per le asserzioni ambientali e vieta quelle generiche che non sono fondate su prestazioni ambientali di riconosciuta eccellenza pertinenti per l'asserzione. Sono esempi di asserzioni ambientali generiche "**rispettoso dell'ambiente**", "ecocompatibile", "verde", "amico della natura", "ecologico", "rispettoso dal punto di vista ambientale", "**rispettoso dal punto di vista del clima**", "**che salvaguarda l'ambiente**", "**rispettoso in termini di emissioni di carbonio**", "**efficiente sotto il profilo energetico**", "**biodegradabile**", "**a base biologica**" o **asserzioni analoghe che suggeriscono o danno l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali**. La presente direttiva dovrebbe integrare quanto

della direttiva 2005/29/CE riguardo ai medesimi aspetti, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, di quest'ultima.

previsto dalla suddetta proposta concentrandosi su aspetti e requisiti specifici delle asserzioni ambientali esplicite in termini di attestazione, comunicazione e verifica. Le prescrizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi agli aspetti specifici delle asserzioni ambientali esplicite e in caso di contrasto prevarranno su quelle della direttiva 2005/29/CE riguardo ai medesimi aspetti, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, di quest'ultima.

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) Onde garantire che i consumatori dispongano di informazioni attendibili, comparabili e verificabili che consentano loro di prendere decisioni più ecosostenibili e ridurre il rischio di ricadere nell'ecologismo di facciata, è necessario stabilire obblighi di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite. L'attestazione dovrebbe tenere conto degli approcci scientifici riconosciuti a livello internazionale per individuare e misurare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali di prodotti o professionisti e dovrebbe tradursi in informazioni al consumatore attendibili, trasparenti, comparabili e verificabili.

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) La valutazione effettuata per

#### *Emendamento*

(15) Onde garantire che i consumatori dispongano di informazioni attendibili, comparabili e verificabili che consentano loro di prendere decisioni più ecosostenibili e ridurre il rischio di ricadere nell'ecologismo di facciata, è necessario stabilire obblighi di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite. L'attestazione dovrebbe tenere conto degli approcci scientifici **solidi e indipendenti** riconosciuti a livello internazionale e **aggiornati** per individuare e misurare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali di prodotti o professionisti e dovrebbe tradursi in informazioni al consumatore attendibili, trasparenti, comparabili e verificabili.

(16) La valutazione effettuata per

attestare l'asserzione ambientale esplicita deve tenere conto del ciclo di vita del prodotto o dell'insieme delle attività del professionista e non dovrebbe trascurare alcun aspetto ambientale o impatto ambientale pertinente. I benefici dichiarati non dovrebbero comportare *il* trasferimento *ingiustificato* di impatti negativi ad altre fasi del ciclo di vita del prodotto o delle attività del professionista, né causare o aggravare altri impatti ambientali negativi.

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) In linea con la direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, il professionista non dovrebbe presentare i requisiti imposti per legge per i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo della propria offerta, né pubblicizzare come vantaggio per i consumatori quel che è considerato pratica comune nel mercato rilevante. Le informazioni usate per attestare un'asserzione ambientale esplicita dovrebbero pertanto permettere di situare le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista rispetto alla pratica comune per i prodotti nel gruppo pertinente, ad esempio i prodotti alimentari, o per il settore interessato. Si tratta di un aspetto necessario per valutare se l'asserzione relativa a un dato prodotto o professionista possa essere formulata in modo da assolvere alla funzione delle asserzioni ambientali, ossia dimostrare che il prodotto o il professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o

attestare l'asserzione ambientale esplicita deve tenere conto del ciclo di vita del prodotto o dell'insieme delle attività del professionista e non dovrebbe trascurare alcun aspetto ambientale o impatto ambientale pertinente. I benefici dichiarati non dovrebbero comportare *un* trasferimento di impatti negativi ad altre fasi del ciclo di vita del prodotto o delle attività del professionista, né causare o aggravare altri impatti ambientali negativi.

#### *Emendamento*

(18) In linea con la direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, il professionista non dovrebbe presentare i requisiti imposti per legge per i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo della propria offerta, né pubblicizzare come vantaggio per i consumatori quel che è considerato pratica comune nel mercato rilevante. Le informazioni usate per attestare un'asserzione ambientale esplicita dovrebbero pertanto permettere di situare le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista rispetto alla pratica comune per i prodotti nel gruppo pertinente, ad esempio i prodotti alimentari, o per il settore interessato. Si tratta di un aspetto necessario per valutare se l'asserzione relativa a un dato prodotto o professionista possa essere formulata in modo da assolvere alla funzione delle asserzioni ambientali, ossia dimostrare che il prodotto o il professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o

professionisti. La pratica comune potrebbe essere equivalente alle prescrizioni giuridiche minime applicabili a specifici aspetti ambientali o prestazioni ambientali, ad esempio per quanto riguarda la composizione del prodotto, il contenuto riciclato obbligatorio o il trattamento a fine vita. Tuttavia, se le prestazioni della maggior parte dei prodotti in un gruppo di prodotti o della maggior parte dei professionisti di un settore sono migliori rispetto a quanto prescritto per legge, le prescrizioni giuridiche minime non dovrebbero essere considerate pratica comune.

professionisti. La pratica comune potrebbe essere equivalente alle prescrizioni giuridiche minime applicabili a specifici aspetti ambientali o prestazioni ambientali, ad esempio per quanto riguarda la composizione del prodotto, il contenuto riciclato obbligatorio o il trattamento a fine vita. Tuttavia, se le prestazioni della maggior parte dei prodotti in un gruppo di prodotti o della maggior parte dei professionisti di un settore sono migliori rispetto a quanto prescritto per legge, le prescrizioni giuridiche minime non dovrebbero essere considerate pratica comune. ***Inoltre i sistemi di certificazione esistenti e i loro marchi, come i sistemi di certificazione che utilizzano una certificazione della catena di custodia, che possono essere più esposti a frodi o che non possono garantire in modo affidabile la legalità della produzione dei prodotti certificati, dovrebbero essere verificati nella loro interezza ai sensi dei requisiti previsti dalla direttiva, per assicurare che i consumatori non siano indotti in errore.***

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 19**

#### *Testo della Commissione*

(19) I consumatori potrebbero essere indotti in errore se un'asserzione ambientale esplicita indicasse benefici in termini di impatti ambientali o aspetti ambientali ma omettesse che per ottenerli sono necessari compromessi svantaggiosi per altri impatti o aspetti ambientali. Per questa ragione le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero consentire di individuare le interconnessioni tra gli impatti ambientali rilevanti e tra aspetti ambientali e impatti ambientali, nonché i possibili compromessi. La valutazione effettuata per attestare le asserzioni ambientali esplicite

#### *Emendamento*

(19) I consumatori potrebbero essere indotti in errore se un'asserzione ambientale esplicita indicasse benefici in termini di impatti ambientali o aspetti ambientali ma omettesse che per ottenerli sono necessari compromessi svantaggiosi per altri impatti o aspetti ambientali. Per questa ragione le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero consentire di individuare le interconnessioni tra gli impatti ambientali rilevanti e tra aspetti ambientali e impatti ambientali, nonché i possibili compromessi. La valutazione effettuata per attestare le asserzioni ambientali esplicite



dovrebbe determinare se i miglioramenti degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali implicano compromessi che peggiorano *in modo significativo* la prestazione con riferimento ad altri aspetti o impatti ambientali, ad esempio se i risparmi sul consumo d'acqua comportano un notevole aumento delle emissioni di gas a effetto serra, o con riferimento allo stesso impatto ambientale in un'altra fase del ciclo di vita del prodotto, ad esempio se i risparmi di CO2 nella fase di fabbricazione si traducono in un notevole aumento delle emissioni di CO2 nella fase d'uso. A titolo esemplificativo, i consumatori potrebbero essere indotti in errore da un'asserzione riguardante gli impatti positivi dell'uso efficiente delle risorse nell'agricoltura intensiva, visti i compromessi legati agli impatti sulla biodiversità, sugli ecosistemi o sul benessere degli animali. Lo stesso si potrebbe dire di un'asserzione ambientale che riguarda prodotti tessili contenenti polimeri plastici da bottiglie di PET riciclate se l'uso dei polimeri riciclati è in concorrenza con un sistema di riciclaggio a ciclo chiuso per i materiali a contatto con gli alimenti, che è considerato più vantaggioso in un'ottica di circolarità.

dovrebbe determinare se i miglioramenti degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali implicano compromessi che peggiorano la prestazione con riferimento ad altri aspetti o impatti ambientali, ad esempio se i risparmi sul consumo d'acqua comportano un notevole aumento delle emissioni di gas a effetto serra, o con riferimento allo stesso impatto ambientale in un'altra fase del ciclo di vita del prodotto, ad esempio se i risparmi di CO2 nella fase di fabbricazione si traducono in un notevole aumento delle emissioni di CO2 nella fase d'uso. A titolo esemplificativo, i consumatori potrebbero essere indotti in errore da un'asserzione riguardante gli impatti positivi dell'uso efficiente delle risorse nell'agricoltura intensiva, visti i compromessi legati agli impatti sulla biodiversità, sugli ecosistemi o sul benessere degli animali. Lo stesso si potrebbe dire di un'asserzione ambientale che riguarda *l'energia verde, la quale può indurre in errore i consumatori se si basa su risorse che hanno un impatto negativo sullo sviluppo e l'ambiente locali, o che riguarda* prodotti tessili contenenti polimeri plastici da bottiglie di PET riciclate se l'uso dei polimeri riciclati è in concorrenza con un sistema di riciclaggio a ciclo chiuso per i materiali a contatto con gli alimenti, che è considerato più vantaggioso in un'ottica di circolarità.

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) È stato dimostrato che le asserzioni inerenti al clima in particolare tendono a essere ambigue e poco chiare e a indurre in errore i consumatori. Si tratta nello specifico delle asserzioni ambientali che affermano che un prodotto o un'entità è neutrale dal punto di vista climatico o in

#### *Emendamento*

(21) È stato dimostrato che le asserzioni inerenti al clima in particolare tendono a essere ambigue e poco chiare e a indurre in errore i consumatori. Si tratta nello specifico delle asserzioni ambientali che affermano che un prodotto o un'entità è neutrale dal punto di vista climatico o in



termini di emissioni di carbonio, che compensa al 100 % le emissioni di CO<sub>2</sub>, che azzererà le emissioni nette entro un certo anno o simili. Queste asserzioni si basano spesso sulla "compensazione" delle emissioni di gas a effetto serra attraverso "crediti di carbonio" generati al di fuori della catena del valore dell'impresa, ad esempio grazie a progetti di silvicoltura o energia rinnovabile. Le metodologie alla base della compensazione variano notevolmente e non sono sempre trasparenti, accurate o uniformi. Ciò comporta rischi significativi di sovrastimare e conteggiare due volte le emissioni evitate o ridotte perché mancano addizionalità, permanenza, livelli di riferimento ambiziosi e dinamici per l'assegnazione dei crediti che si discostino dallo status quo e una contabilizzazione accurata. Questi fattori si traducono in crediti di compensazione con poca integrità ambientale e scarsa credibilità, che, quando formano la base di un'asserzione ambientale esplicita, inducono in errore i consumatori. La compensazione può anche dissuadere i professionisti dal ridurre le emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore. Per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero privilegiare la riduzione efficace delle emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore anziché la compensazione. Le eventuali emissioni residue varieranno a seconda della traiettoria settoriale, in linea con gli obiettivi climatici globali, e vi si dovrà far fronte potenziando gli assorbimenti. Quando si ricorre comunque alla compensazione è opportuno che le asserzioni inerenti al clima che si basano **su tale meccanismo**, comprese quelle sulle prestazioni ambientali future, siano improntate alla trasparenza. ***Pertanto l'attestazione di dette asserzioni dovrebbe tenere eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dal professionista separate dalle emissioni***

termini di emissioni di carbonio, che compensa al 100 % le emissioni di CO<sub>2</sub>, che azzererà le emissioni nette entro un certo anno o simili. Queste asserzioni si basano spesso sulla "compensazione" delle emissioni di gas a effetto serra attraverso "crediti di carbonio" generati al di fuori della catena del valore dell'impresa, ad esempio grazie a progetti di silvicoltura o energia rinnovabile. Le metodologie alla base della compensazione variano notevolmente e non sono sempre trasparenti, accurate o uniformi. Ciò comporta rischi significativi di sovrastimare e conteggiare due volte le emissioni evitate o ridotte perché mancano addizionalità, permanenza, livelli di riferimento ambiziosi e dinamici per l'assegnazione dei crediti che si discostino dallo status quo e una contabilizzazione accurata. Questi fattori si traducono in crediti di compensazione con poca integrità ambientale e scarsa credibilità, che, quando formano la base di un'asserzione ambientale esplicita, inducono in errore i consumatori. La compensazione può anche dissuadere i professionisti dal ridurre le emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore. Per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero privilegiare la riduzione efficace delle emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore anziché la compensazione. Le eventuali emissioni residue varieranno a seconda della traiettoria settoriale, in linea con gli obiettivi climatici globali, e vi si dovrà far fronte potenziando gli assorbimenti. Quando si ricorre comunque alla compensazione è opportuno che le asserzioni inerenti al clima che si basano **sui crediti di carbonio**, comprese quelle sulle prestazioni ambientali future, siano improntate alla trasparenza.

*di gas a effetto serra del professionista o del prodotto. Inoltre le informazioni dovrebbero precisare: la quota di emissioni totali oggetto di compensazione; se la compensazione riguarda la riduzione delle emissioni o il potenziamento degli assorbimenti; la metodologia applicata. Le asserzioni inerenti al clima che comprendono il ricorso a questa pratica devono essere attestate mediante metodologie in grado di garantire l'integrità e la corretta contabilizzazione delle compensazioni e rispecchiare così con coerenza e trasparenza gli impatti sul clima che ne derivano.*

#### **Emendamento 14**

##### **Proposta di direttiva Considerando 22**

###### *Testo della Commissione*

(22) I professionisti sono sempre più interessati a fare asserzioni ambientali sulle prestazioni ambientali future di un **prodotto o di un** professionista, anche aderendo a iniziative che promuovono pratiche potenzialmente in grado di favorire una riduzione dell'impatto ambientale o una maggiore circolarità. Queste asserzioni dovrebbero essere attestate nel rispetto delle norme applicabili a tutte le asserzioni ambientali esplicite.

###### *Emendamento*

(22) I professionisti sono sempre più interessati a fare asserzioni ambientali sulle prestazioni ambientali future di un professionista, anche aderendo a iniziative che promuovono pratiche potenzialmente in grado di favorire una riduzione dell'impatto ambientale o una maggiore circolarità. Queste asserzioni dovrebbero essere attestate nel rispetto delle norme applicabili a tutte le asserzioni ambientali esplicite.

#### **Emendamento 15**

##### **Proposta di direttiva Considerando 23**

###### *Testo della Commissione*

(23) Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero **avere basi scientifiche** ed è opportuno ponderare attentamente

###### *Emendamento*

(23) Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero **basarsi su prove scientifiche indipendenti, sottoposte a revisione inter**

eventuali omissioni di determinati impatti ambientali o aspetti ambientali.

*pares, ampiamente riconosciute, solide e verificabili, ovvero su metodi, approcci o studi sviluppati in linea con le migliori pratiche in termini di trasparenza e sottoposti a revisione inter pares da parte della comunità scientifica* ed è opportuno ponderare attentamente eventuali omissioni di determinati impatti ambientali o aspetti ambientali. ***Le metodologie devono essere pubblicamente accessibili al fine di garantire la trasparenza e l'integrità delle valutazioni.***

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Considerando 27

#### *Testo della Commissione*

(27) I consumatori possono essere indotti in errore anche da asserzioni ambientali esplicite che dichiarano o inducono a ritenere che un prodotto o un professionista ha un impatto ambientale minore o maggiore o una prestazione ambientale migliore o peggiore rispetto ad altri prodotti o professionisti ("asserzioni ambientali comparative"). Fatta salva l'applicazione, se del caso, della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>83</sup>, affinché i consumatori abbiano accesso a informazioni attendibili occorre garantire che le asserzioni ambientali comparative possano essere messe adeguatamente a confronto. A titolo di esempio, scegliere indicatori afferenti agli stessi aspetti ambientali ma usare una formula diversa per quantificarli rende impossibile ogni confronto e implica quindi il rischio di indurre in errore i consumatori. Se due professionisti formulano un'asserzione ambientale sui cambiamenti climatici ma uno prende in considerazione solo gli impatti ambientali diretti e l'altro sia quelli diretti che quelli indiretti, i risultati non sono comparabili. Anche la decisione di effettuare il

#### *Emendamento*

(27) I consumatori possono essere indotti in errore anche da asserzioni ambientali esplicite che dichiarano o inducono a ritenere che un prodotto o un professionista ha un impatto ambientale minore o maggiore o una prestazione ambientale migliore o peggiore rispetto ad altri prodotti o professionisti ("asserzioni ambientali comparative"). Fatta salva l'applicazione, se del caso, della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>83</sup>, affinché i consumatori abbiano accesso a informazioni attendibili occorre garantire che le asserzioni ambientali comparative possano essere messe adeguatamente a confronto. A titolo di esempio, ***la certificazione basata sulle prestazioni e la certificazione basata sui processi funzionano con serie diverse di indicatori, quale la determinazione di soglie specifiche da rispettare o la garanzia della presenza di una determinata procedura.*** Scegliere indicatori afferenti agli stessi aspetti ambientali ma usare una formula diversa per quantificarli rende impossibile ogni confronto e implica quindi il rischio di indurre in errore i consumatori. Se due

confronto solo in determinate fasi del ciclo di vita può risultare in asserzioni ingannevoli se non è trasparente. Un'asserzione ambientale comparativa deve garantire che si tenga conto di tutte le fasi più rilevanti del ciclo di vita anche per i prodotti le cui materie prime, i cui usi e le cui catene di lavorazione differiscono molto, quali le plastiche a base biologica e quelle a base fossile. Ad esempio per le plastiche a base biologica è rilevante l'agricoltura o la silvicoltura, mentre per quelle a base fossile è rilevante l'estrazione di greggio; la domanda se una quota importante di prodotto finisca in discarica è di estremo rilievo per le plastiche che si biodegradano bene nelle condizioni tipiche di una discarica ma forse meno per le altre.

professionisti formulano un'asserzione ambientale sui cambiamenti climatici ma uno prende in considerazione solo gli impatti ambientali diretti e l'altro sia quelli diretti che quelli indiretti, i risultati non sono comparabili. Anche la decisione di effettuare il confronto solo in determinate fasi del ciclo di vita può risultare in asserzioni ingannevoli se non è trasparente. Un'asserzione ambientale comparativa deve garantire che si tenga conto di tutte le fasi più rilevanti del ciclo di vita anche per i prodotti le cui materie prime, i cui usi e le cui catene di lavorazione differiscono molto, quali le plastiche a base biologica e quelle a base fossile. Ad esempio per le plastiche a base biologica è rilevante l'agricoltura o la silvicoltura, mentre per quelle a base fossile è rilevante l'estrazione di greggio; la domanda se una quota importante di prodotto finisca in discarica è di estremo rilievo per le plastiche che si biodegradano bene nelle condizioni tipiche di una discarica ma forse meno per le altre.

---

<sup>83</sup> Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

---

<sup>83</sup> Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva Considerando 27 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(27 bis) È importante che i professionisti non formulino asserzioni generiche come "consapevole", "sostenibile" e "responsabile" basate esclusivamente sull'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, in quanto tali termini riguardano altre caratteristiche oltre a quelle ambientali,***

*come le caratteristiche sociali.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva Considerando 29 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(29 bis) È importante riconoscere le sfide cui devono far fronte le microimprese e le piccole e medie imprese in termini di risorse e capacità, in particolare rispetto alle imprese più grandi. Pertanto è essenziale che gli Stati membri, nell'attuazione della presente direttiva, adottino tutte le misure adeguate per assistere le microimprese e le piccole e medie imprese nel conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva.**

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva Considerando 31**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, la Commissione può adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima, comprese quelle **sulla compensazione, sulla** neutralità climatica **o simili**, e le asserzioni inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, la Commissione può adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima, comprese quelle **basate sui crediti di carbonio sulle emissioni residue di un professionista, quale la** neutralità climatica, e le asserzioni inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la

delle prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati. Ad esempio nel caso delle asserzioni inerenti al clima potrebbe essere necessario adottare atti supplementari al fine di rendere operative le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni basate **sulla compensazione**.

misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati. Ad esempio nel caso delle asserzioni inerenti al clima potrebbe essere necessario adottare atti supplementari al fine di rendere operative le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni basate **sui crediti di carbonio usati su emissioni residue di un professionista**.

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Considerando 32

#### *Testo della Commissione*

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti

#### *Emendamento*

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti



specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive *dell'*agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.

specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, *per alcuni gruppi di prodotti, il metodo dell'impronta ambientale del prodotto non è idoneo a fornire una valutazione ambientale globale.* Qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le *loro* esternalità positive, *l'*agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione. *Per sviluppare ulteriormente l'attuale metodo dell'impronta ambientale del prodotto e affrontarne i limiti, è importante che la Commissione valuti e aggiorni periodicamente i metodi al fine di tenere conto dei progressi scientifici. È altresì importante che la Commissione consenta al forum consultivo istituito ai sensi della presente direttiva di contribuire allo sviluppo delle PEFCR e*

delle OEFCR.

## Emendamento 21

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 32 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(32 bis)** *Al fine di garantire l'integrità, l'imparzialità e l'elevata qualità dell'attestazione delle asserzioni ambientali e per assicurare che i requisiti di attestazione si traducano in una migliore comprensione degli impatti ambientali da parte dei consumatori, è importante che tali requisiti per l'attestazione siano elaborati con la partecipazione di un insieme equilibrato di portatori di interessi, quali le organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni non governative ambientali, gli operatori dei sistemi di etichettatura e gli organismi competenti, oltre ai rappresentanti dell'industria, compresi i rappresentanti di microimprese e piccole e medie imprese e del settore dell'artigianato, i sindacati, i professionisti, i rivenditori al dettaglio e gli importatori. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire un forum consultivo il cui ruolo consista nel formulare pareri sull'adeguatezza delle norme e dei metodi esistenti per attestare le asserzioni ambientali specifiche e da consultare sulla preparazione della revisione o sull'elaborazione di nuovi atti delegati.*

## Emendamento 22

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 33**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(33) La direttiva 2005/29/CE si applica

(33) La direttiva 2005/29/CE si applica



già alle asserzioni ambientali ingannevoli e consente pertanto ai tribunali e alle autorità amministrative nazionali di bloccarle e vietarle. Per ottemperare a detta direttiva le asserzioni ambientali dovrebbero ad esempio riguardare solo aspetti significativi in termini di impatto ambientale del prodotto o del professionista. Le asserzioni ambientali dovrebbero altresì indicare in modo chiaro e inequivocabile gli aspetti del prodotto o del professionista cui si riferiscono e non dovrebbero omettere né occultare informazioni importanti circa le prestazioni ambientali del prodotto **o del professionista** di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole. La formulazione, l'apparato iconografico e la presentazione generale del prodotto **nell'asserzione ambientale, comprese** l'impostazione grafica e la scelta di colori, immagini, fotografie, suoni, simboli o marchi, dovrebbero fornire una rappresentazione veritiera e accurata della portata del beneficio per l'ambiente, senza sovradimensionarlo.

già alle asserzioni ambientali ingannevoli e consente pertanto ai tribunali e alle autorità amministrative nazionali di bloccarle e vietarle. Per ottemperare a detta direttiva le asserzioni ambientali dovrebbero ad esempio riguardare solo aspetti significativi in termini di impatto ambientale del prodotto o del professionista. Le asserzioni ambientali **e i sistemi di etichettatura** dovrebbero altresì indicare in modo chiaro e inequivocabile gli aspetti del prodotto o del professionista cui si riferiscono e non dovrebbero omettere né occultare informazioni importanti circa le prestazioni ambientali del prodotto di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole. La formulazione, l'apparato iconografico e la presentazione generale del prodotto, **compresi gli slogan, l'impostazione grafica e la scelta di colori, immagini, fotografie, suoni, simboli, etichette** o marchi, dovrebbero fornire una rappresentazione veritiera e accurata della portata del beneficio per l'ambiente, senza sovradimensionarlo. **Se del caso, non dovrebbero essere omesse informazioni sulla quantità esatta del contenuto di materiale certificato di un prodotto, una caratteristica su cui si basano alcuni tipi di sistemi di etichettatura, soprattutto quando il contenuto minimo certificato potrebbe essere pari a zero.**

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva Considerando 34

#### *Testo della Commissione*

(34) Se l'asserzione ambientale esplicita riguarda un prodotto finale i cui impatti ambientali o aspetti ambientali rilevanti si verificano durante la fase d'uso e se i consumatori possono influenzarli assumendo un comportamento adeguato, come nel caso di una corretta raccolta

#### *Emendamento*

(34) Se l'asserzione ambientale esplicita riguarda un prodotto finale i cui impatti ambientali o aspetti ambientali rilevanti si verificano durante la fase d'uso **o alla fine del ciclo di vita** e se i consumatori possono influenzarli assumendo un comportamento adeguato, come nel caso di una corretta

differenziata o dell'impatto dei modelli d'uso sulla longevità del prodotto, è opportuno che l'asserzione comprenda anche informazioni che spieghino ai consumatori in che modo il loro comportamento può contribuire positivamente alla protezione dell'ambiente.

raccolta differenziata o dell'impatto dei modelli d'uso sulla longevità del prodotto, è opportuno che l'asserzione comprenda anche informazioni che spieghino ai consumatori in che modo il loro comportamento può contribuire positivamente alla protezione dell'ambiente.

## Emendamento 24

### Proposta di direttiva Considerando 36

#### *Testo della Commissione*

(36) I consumatori dovrebbero poter accedere facilmente alle informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto di un'asserzione ambientale esplicita e alle informazioni che **la** attestano. Dette informazioni dovrebbero anche tenere conto delle esigenze dei consumatori più anziani. A tal fine i professionisti dovrebbero fornirle in forma fisica o di link, codice QR o equivalente che rimandi a un sito web in cui sono disponibili informazioni più dettagliate sull'attestazione dell'asserzione ambientale esplicita in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui essa è formulata. Onde agevolare l'attuazione della presente direttiva, il link, codice QR o equivalente dovrebbe anche garantire facile accesso al certificato di conformità relativo all'attestazione dell'asserzione ambientale esplicita e ai recapiti del verificatore che lo ha redatto.

#### *Emendamento*

(36) I consumatori dovrebbero poter accedere facilmente alle informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto di un'asserzione ambientale esplicita, ***anche riportata direttamente sul prodotto o di accompagnamento del prodotto***, e alle informazioni che attestano ***l'asserzione applicabile al prodotto***. Dette informazioni dovrebbero anche tenere conto delle esigenze dei consumatori più anziani. A tal fine i professionisti dovrebbero fornirle in forma fisica o di link, codice QR, ***passaporto digitale del prodotto*** o equivalente che rimandi a un sito web in cui sono disponibili informazioni più dettagliate sull'attestazione dell'asserzione ambientale esplicita in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui essa è formulata. Onde agevolare l'attuazione della presente direttiva, il link, codice QR o equivalente dovrebbe anche garantire facile accesso al certificato di conformità relativo all'attestazione dell'asserzione ambientale esplicita e ai recapiti del verificatore che lo ha redatto. ***Gli studi, le valutazioni, le metodologie o i calcoli sottostanti dovrebbero essere resi disponibili al pubblico, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943.***

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva Considerando 37

#### *Testo della Commissione*

(37) Per evitare potenziali impatti sproporzionati sulle microimprese, **le** imprese di minori dimensioni dovrebbero essere esentate dalle prescrizioni dell'articolo 5 connesse alle informazioni sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, a meno che non desiderino ottenere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale esplicita riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione.

#### *Emendamento*

(37) Per evitare potenziali impatti sproporzionati sulle microimprese, **queste** imprese di minori dimensioni dovrebbero essere esentate dalle prescrizioni dell'articolo 5 connesse alle informazioni sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, a meno che non desiderino ottenere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale esplicita riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione.

## Emendamento 26

### Proposta di direttiva Considerando 41

#### *Testo della Commissione*

(41) I marchi ambientali mirano spesso a comunicare ai consumatori un punteggio aggregato che rappresenti l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti al fine di consentire confronti diretti. Questo punteggio aggregato rischia però di indurre in errore i consumatori, in quanto in un indicatore aggregato può diluire gli impatti ambientali negativi di taluni aspetti del prodotto grazie alla commistione con gli impatti ambientali più positivi di altri aspetti. Inoltre marchi elaborati da operatori diversi generalmente divergono per quanto riguarda la metodologia specifica alla base del punteggio aggregato, ad esempio gli impatti ambientali presi in considerazione o la loro ponderazione. Questo può far sì che lo stesso prodotto riceva punteggi diversi a seconda del sistema. Il problema,

#### *Emendamento*

(41) I marchi ambientali mirano spesso a comunicare ai consumatori un punteggio aggregato che rappresenti l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti al fine di consentire confronti diretti. Questo punteggio aggregato rischia però di indurre in errore i consumatori, in quanto in un indicatore aggregato può diluire gli impatti ambientali negativi di taluni aspetti del prodotto grazie alla commistione con gli impatti ambientali più positivi di altri aspetti. Inoltre marchi elaborati da operatori diversi generalmente divergono per quanto riguarda la metodologia specifica alla base del punteggio aggregato, ad esempio gli impatti ambientali presi in considerazione o la loro ponderazione. Questo può far sì che lo stesso prodotto riceva punteggi diversi a seconda del sistema. Il problema,

che si pone in relazione ai sistemi istituiti nell'Unione e in paesi terzi, contribuisce alla frammentazione del mercato interno, rischia di penalizzare le imprese più piccole e crea ulteriore confusione tra i consumatori, minando la loro fiducia nei marchi ambientali. Per evitare questo rischio e garantire una migliore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che le asserzioni ambientali esplicite, inclusi i marchi ambientali, basate su un punteggio aggregato che rappresenta l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti ***non siano ritenute sufficientemente attestate, a meno che il punteggio non sia calcolato secondo norme dell'Unione – ivi compresi gli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare a norma della presente direttiva – che definiscano sistemi armonizzati a livello di Unione per tutti i prodotti o per uno specifico gruppo di prodotti sulla base di un'unica metodologia in grado di assicurare coerenza e comparabilità.***

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva Considerando 43

#### *Testo della Commissione*

(43) Nell'intento di contrastare le asserzioni ambientali esplicite ingannevoli comunicate sotto forma di marchio ambientale e aumentare la fiducia dei consumatori in questi marchi, è opportuno che la presente direttiva stabilisca criteri di governance obbligatori per tutti i sistemi di etichettatura ambientale, integrando così le prescrizioni della predetta proposta che modifica la direttiva 2005/29/CE.

che si pone in relazione ai sistemi istituiti nell'Unione e in paesi terzi, contribuisce alla frammentazione del mercato interno, rischia di penalizzare le imprese più piccole e crea ulteriore confusione tra i consumatori, minando la loro fiducia nei marchi ambientali. Per evitare questo rischio e garantire una migliore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che le asserzioni ambientali esplicite, inclusi i marchi ambientali, basate su un punteggio aggregato che rappresenta l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti ***soddisfino prescrizioni che assicurino l'affidabilità dei sistemi di etichettatura ambientale sottostanti, anche per quanto riguarda i loro metodi di valutazione e la governance.***

#### *Emendamento*

(43) Nell'intento di contrastare le asserzioni ambientali esplicite ingannevoli comunicate sotto forma di marchio ambientale e aumentare la fiducia dei consumatori in questi marchi, ***tra cui etichette e loghi dei sistemi di certificazione***, è opportuno che la presente direttiva stabilisca criteri di governance obbligatori per tutti i sistemi di etichettatura ambientale, integrando così le prescrizioni della predetta proposta che modifica la direttiva 2005/29/CE.

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva Considerando 44

*Testo della Commissione*

*(44) Per evitare l'ulteriore moltiplicarsi dei sistemi di etichettatura ambientale ("marchi di qualità ecologica") di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024 riconosciuti ufficialmente a livello nazionale o regionale e di altri sistemi di etichettatura ambientale, nonché per garantire una maggiore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che nuovi sistemi nazionali o regionali possano essere sviluppati soltanto in conformità del diritto dell'Unione. Cionondimeno gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare l'opportunità di sviluppare sistemi pubblici di etichettatura a livello di Unione per gruppi di prodotti o settori per i quali non esistono ancora marchi di questo tipo ai sensi del diritto dell'Unione e laddove ciò apporterebbe un valore aggiunto che aiuti a conseguire in modo efficace gli obiettivi di sostenibilità e del mercato interno.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva Considerando 46

*Testo della Commissione*

(46) Se il loro numero è eccessivo ed esistono sovrapposizioni dell'ambito di applicazione, i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati potrebbero confondere i consumatori o minare la loro fiducia nei marchi ambientali. Pertanto è opportuno che gli Stati membri autorizzino l'istituzione di nuovi sistemi da parte di operatori privati soltanto se questi offrono un valore

*Emendamento*

(46) Se il loro numero è eccessivo ed esistono sovrapposizioni dell'ambito di applicazione, i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati potrebbero confondere i consumatori o minare la loro fiducia nei marchi ambientali. Pertanto è opportuno che gli Stati membri **consentano che i sistemi di etichettatura ambientale esistenti siano rappresentati nella pratica commerciale**

aggiunto *significativo rispetto ai sistemi nazionali o regionali esistenti* in termini di ambizione ambientale dei criteri di assegnazione del marchio, copertura degli impatti ambientali rilevanti ed esaustività della valutazione sottostante. È opportuno che gli Stati membri definiscano una procedura per l'approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale basata su un certificato di conformità redatto dal verificatore indipendente. La procedura dovrebbe applicarsi ai sistemi istituiti all'interno e all'esterno dell'Unione.

*tra imprese e consumatori dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva solo laddove siano conformi agli obblighi da essa stabiliti, ed è opportuno che* autorizzino l'istituzione di nuovi sistemi da parte di operatori privati soltanto se questi offrono un valore aggiunto, *conformemente alla presente direttiva*, in termini di ambizione ambientale dei criteri di assegnazione del marchio, copertura degli impatti ambientali rilevanti ed esaustività della valutazione sottostante. È opportuno che gli Stati membri definiscano una procedura per l'approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale basata su un certificato di conformità redatto dal verificatore indipendente *e valutino le asserzioni presentate dai sistemi esistenti di etichettatura e certificazione ambientale e di sostenibilità*. La procedura dovrebbe applicarsi ai sistemi istituiti all'interno e all'esterno dell'Unione, *compresi i sistemi esistenti*.

## Emendamento 30

### Proposta di direttiva Considerando 47

#### *Testo della Commissione*

(47) Per dare certezza del diritto e agevolare l'attuazione delle disposizioni sui *nuovi sistemi di etichettatura ambientale ufficialmente riconosciuti a livello nazionale e regionale e sui nuovi* sistemi privati di etichettatura, è opportuno che la Commissione pubblichi un elenco dei sistemi che possono continuare a essere applicati nel mercato dell'Unione o che vi possono accedere.

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva Considerando 48

#### *Emendamento*

(47) Per dare certezza del diritto e agevolare l'attuazione delle disposizioni sui sistemi privati di etichettatura *ufficialmente riconosciuti*, è opportuno che la Commissione pubblichi un elenco dei sistemi che possono continuare a essere applicati nel mercato dell'Unione o che vi possono accedere.

*Testo della Commissione*

(48) Per garantire che gli Stati membri adottino un approccio armonizzato in materia di valutazione e approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale sviluppati da operatori privati e affinché la Commissione definisca una procedura di approvazione dei sistemi proposti istituiti da autorità pubbliche al di fuori dell'Unione, ***è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per*** adottare norme comuni che precisino nel dettaglio i requisiti di approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale, il formato e il contenuto dei documenti giustificativi e le regole procedurali per approvare tali sistemi. ***Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio***<sup>85</sup>.

---

<sup>85</sup> ***Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).***

## **Emendamento 32**

### **Proposta di direttiva Considerando 49**

*Testo della Commissione*

(49) È essenziale che le asserzioni ambientali esplicite rispecchino correttamente le prestazioni ambientali e gli impatti ambientali che ne formano oggetto e tengano conto delle più recenti prove scientifiche. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché il

*Emendamento*

(48) Per garantire che gli Stati membri adottino un approccio armonizzato in materia di valutazione e approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale sviluppati da operatori privati e affinché la Commissione definisca una procedura di approvazione dei sistemi proposti istituiti da autorità pubbliche al di fuori dell'Unione, ***la Commissione ha il potere di adottare atti delegati che stabiliscano*** norme comuni che precisino nel dettaglio i requisiti di approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale, il formato e il contenuto dei documenti giustificativi e le regole procedurali per approvare tali sistemi.

*Emendamento*

(49) È essenziale che le asserzioni ambientali esplicite ***e i sistemi di etichettatura ambientale, riportati direttamente sul prodotto o di accompagnamento del prodotto,*** rispecchino correttamente le prestazioni ambientali e gli impatti ambientali che ne



professionista che formula un'asserzione **riesamini e aggiorni** l'attestazione e la comunicazione della stessa almeno ogni cinque anni, così da garantire la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

formano oggetto e tengano conto delle più recenti prove scientifiche. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché il professionista che formula un'asserzione **e i sistemi di etichettatura ambientale riesaminino e aggiornino** l'attestazione e la comunicazione della stessa almeno ogni cinque anni, così da garantire la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di direttiva Considerando 49 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(49 bis) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco vieta le asserzioni ambientali sui prodotti del tabacco e sugli imballaggi, ma non vieta alle entità dell'industria del tabacco di formulare asserzioni ambientali sulle loro attività nel complesso, in particolare attraverso campagne pubblicitarie sulle loro prestazioni ambientali che potrebbero indurre in errore i consumatori; pertanto non dovrebbero essere consentite asserzioni ambientali sulle attività dell'industria del tabacco.**

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di direttiva Considerando 51**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(51) Al fine di consentire alle autorità competenti di esercitare un controllo più efficiente sull'attuazione della presente direttiva ed evitare nei limiti del possibile che sul mercato compaiano asserzioni ambientali esplicite non attestate, ivi compresi marchi ambientali non attestati, i

(51) Al fine di consentire alle autorità competenti di esercitare un controllo più efficiente sull'attuazione della presente direttiva ed evitare nei limiti del possibile che sul mercato compaiano asserzioni ambientali esplicite non attestate, ivi compresi marchi ambientali non attestati, i



verificatori che rispettano i requisiti armonizzati della presente direttiva dovrebbero accertare che le informazioni usate a fini di attestazione e comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. Per non indurre in errore i consumatori, la verifica dovrebbe aver luogo *in ogni caso* prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito dal professionista. Se del caso il verificatore può indicare varie modalità di comunicare l'asserzione ambientale esplicita che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva, onde evitare di dover rinnovare la certificazione ogniqualvolta la modalità di comunicazione subisce modifiche minori che non incidono sull'osservanza della presente direttiva. Per agevolare l'osservanza, da parte dei professionisti, delle norme in materia di attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite, ivi compresi i marchi ambientali, la verifica dovrebbe tenere conto della natura e del contenuto dell'asserzione o del marchio, anche per quanto riguarda l'eventuale carattere sleale alla luce della direttiva 2005/29/CE.

verificatori che rispettano i requisiti armonizzati della presente direttiva dovrebbero accertare che le informazioni usate a fini di attestazione e comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. Per non indurre in errore i consumatori, la verifica dovrebbe aver luogo prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito dal professionista. ***Tuttavia, al fine di evitare lo spreco di prodotti o imballaggi già stampati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono introdurre un periodo di transizione tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione della presente direttiva, durante il quale si possono utilizzare le asserzioni esistenti, sottoposte a verifica. Gli Stati membri possono dare priorità alla verifica delle asserzioni formulate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.*** Se del caso il verificatore può indicare varie modalità di comunicare l'asserzione ambientale esplicita che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva, onde evitare di dover rinnovare la certificazione ogniqualvolta la modalità di comunicazione subisce modifiche minori che non incidono sull'osservanza della presente direttiva. Per agevolare l'osservanza, da parte dei professionisti, delle norme in materia di attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite, ivi compresi i marchi ambientali, la verifica dovrebbe tenere conto della natura e del contenuto dell'asserzione o del marchio, anche per quanto riguarda l'eventuale carattere sleale alla luce della direttiva 2005/29/CE.

## **Emendamento 35**

### **Proposta di direttiva Considerando 52**

*Testo della Commissione*

(52) Al fine garantire ai professionisti certezza del diritto in tutto il mercato interno per quanto concerne la conformità delle asserzioni ambientali esplicite alle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che il certificato di conformità sia riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione. Le microimprese dovrebbero poter richiedere tale certificato se desiderano certificare le proprie asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva e beneficiare del riconoscimento del certificato in tutta l'Unione. Il certificato di conformità non dovrebbe tuttavia pregiudicare la valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità pubbliche o degli organi giurisdizionali che garantiscono l'osservanza della direttiva 2005/29/CE.

*Emendamento*

(52) Al fine garantire ai professionisti certezza del diritto in tutto il mercato interno per quanto concerne la conformità delle asserzioni ambientali esplicite alle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che il certificato di conformità sia riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione. Le microimprese ***nonché le piccole imprese che si avvalgono della fase di transizione*** dovrebbero poter richiedere tale certificato se desiderano certificare le proprie asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva e beneficiare del riconoscimento del certificato in tutta l'Unione. Il certificato di conformità non dovrebbe tuttavia pregiudicare la valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità pubbliche o degli organi giurisdizionali che garantiscono l'osservanza della direttiva 2005/29/CE.

**Emendamento 36**

**Proposta di direttiva  
Considerando 53**

*Testo della Commissione*

(53) Al fine di garantire condizioni uniformi per le disposizioni sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale e agevolare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva in materia di verifica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare una forma comune dei certificati di conformità e gli strumenti tecnici per il loro rilascio. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>86</sup>.

*Emendamento*

(53) Al fine di garantire condizioni uniformi per le disposizioni sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale e agevolare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva in materia di verifica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare una forma comune dei certificati di conformità e gli strumenti tecnici per il loro rilascio. ***Tale forma comune dovrebbe agevolare il riconoscimento dei certificati di conformità da parte delle autorità competenti in tutta l'Unione.*** Tali competenze dovrebbero

essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>86</sup>.

---

<sup>86</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

---

<sup>86</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

## Emendamento 37

### Proposta di direttiva Considerando 54

#### *Testo della Commissione*

(54) Le piccole e medie imprese (**PMI**) dovrebbero potersi giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

#### *Emendamento*

(54) Le **microimprese e le** piccole e medie imprese dovrebbero potersi giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri **e la Commissione** dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato. **Per garantire condizioni di parità per le microimprese e le piccole e medie imprese in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero avviare un dialogo regolare sulle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese in vigore rispettivamente a livello**

*regionale e nazionale. Inoltre, e per garantire che le microimprese e le piccole e medie imprese non debbano far fronte a costi e difficoltà sproporzionatamente più elevati rispetto ai requisiti della presente direttiva, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione alcune iniziative nel quadro dei programmi finanziari rivolti alle micro, piccole e medie imprese, qualora desiderino formulare asserzioni ambientali esplicite in relazione ai loro prodotti o attività.*

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva Considerando 56

#### *Testo della Commissione*

(56) Per far sì che gli obiettivi della presente direttiva siano raggiunti e le sue prescrizioni siano applicate con efficacia, gli Stati membri dovrebbero designare le proprie autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Tuttavia, vista la stretta complementarità tra gli articoli 5 e 6 della presente direttiva e le disposizioni della direttiva 2005/29/CE, agli Stati membri dovrebbe essere consentito designare le stesse autorità nazionali che sono responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. Per motivi di coerenza, gli Stati membri che fanno questa scelta dovrebbero poter ricorrere ai mezzi e ai poteri di esecuzione che hanno istituito conformemente all'articolo 11 della direttiva 2005/29/CE, ***in deroga alle norme in materia di esecuzione stabilite dalla presente direttiva***. Se sul loro territorio sono designate più autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero assicurare una stretta cooperazione fra tutte loro al fine di garantire l'esercizio efficiente delle funzioni che esplicano.

#### *Emendamento*

(56) Per far sì che gli obiettivi della presente direttiva siano raggiunti e le sue prescrizioni siano applicate con efficacia, gli Stati membri dovrebbero designare le proprie autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Tuttavia, vista la stretta complementarità tra gli articoli 5 e 6 della presente direttiva e le disposizioni della direttiva 2005/29/CE, agli Stati membri dovrebbe essere consentito designare le stesse autorità nazionali che sono responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. Per motivi di coerenza, gli Stati membri che fanno questa scelta dovrebbero poter ricorrere ai mezzi e ai poteri di esecuzione che hanno istituito conformemente all'articolo 11 della direttiva 2005/29/CE. Se sul loro territorio sono designate più autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero assicurare una stretta cooperazione fra tutte loro al fine di garantire l'esercizio efficiente delle funzioni che esplicano.

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva Considerando 65

#### *Testo della Commissione*

(65) Quando adotta atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE è di particolare importanza che la Commissione, durante i lavori preparatori, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>89</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

---

<sup>89</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

#### *Emendamento*

(65) Quando adotta atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE è di particolare importanza che la Commissione, durante i lavori preparatori, svolga adeguate consultazioni, anche **con il forum consultivo e** a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>89</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

---

<sup>89</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

## Emendamento 40

### Proposta di direttiva Considerando 67

#### *Testo della Commissione*

(67) Se, sulla base dei risultati del monitoraggio e della valutazione della presente direttiva, la Commissione riterrà opportuno proporre il riesame, sarà opportuno considerare anche la fattibilità e l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni che impongano l'uso di un metodo comune per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, **che estendano il divieto di formulare asserzioni ambientali ai prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei**

#### *Emendamento*

(67) Se, sulla base dei risultati del monitoraggio e della valutazione della presente direttiva, la Commissione riterrà opportuno proporre il riesame, sarà opportuno considerare anche la fattibilità e l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni che impongano l'uso di un metodo comune per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite o che armonizzino ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per quanto riguarda gli

*casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società*, o che armonizzino ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per quanto riguarda gli aspetti ambientali o gli impatti ambientali.

aspetti ambientali o gli impatti ambientali.

## Emendamento 41

### Proposta di direttiva Considerando 68

#### *Testo della Commissione*

(68) È opportuno abbandonare gradualmente l'uso delle sostanze più nocive nell'Unione, in particolare nei prodotti di consumo, per evitare e prevenire danni significativi alla salute umana e all'ambiente. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>90</sup> vieta di etichettare le miscele e le sostanze che contengono sostanze chimiche pericolose come "non tossiche", "innocue", "non inquinanti", "ecologiche" o con qualsiasi altra indicazione che caratterizzi la sostanza o miscela come non pericolosa, o con indicazioni non coerenti con la classificazione di tale sostanza o miscela. Gli Stati membri sono tenuti a garantire l'osservanza di tale disposizione. Come indicato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, la Commissione definirà i criteri pertinenti agli usi essenziali al fine di guidarne l'applicazione in tutta la pertinente legislazione dell'Unione

#### *Emendamento*

(68) È opportuno abbandonare gradualmente l'uso delle sostanze più nocive nell'Unione, in particolare nei prodotti di consumo, per evitare e prevenire danni significativi alla salute umana e all'ambiente. ***La Commissione dovrebbe presentare una relazione in merito all'uso delle asserzioni ambientali esplicite sui prodotti contenenti sostanze nocive e valutare per quali prodotti o gruppi di prodotti l'uso di tali asserzioni può indurre in errore. Poiché l'uso di dette asserzioni può incoraggiare il consumo di prodotti che contengono sostanze nocive per l'ambiente o la salute umana, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati per introdurre restrizioni o divieti all'uso di tali asserzioni ambientali esplicite. Nella sua relazione, la Commissione potrebbe anche valutare l'opportunità di utilizzare determinati criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea stabiliti dal regolamento (CE) n. 66/2010 riguardo all'uso di sostanze o preparati/miscele ai fini di potenziali restrizioni o divieti all'utilizzo di asserzioni ambientali esplicite ai sensi della presente direttiva.*** Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>90</sup> vieta di etichettare le miscele e le sostanze che contengono sostanze chimiche pericolose come "non tossiche", "innocue", "non inquinanti",

"ecologiche" o con qualsiasi altra indicazione che caratterizzi la sostanza o miscela come non pericolosa, o con indicazioni non coerenti con la classificazione di tale sostanza o miscela. Gli Stati membri sono tenuti a garantire l'osservanza di tale disposizione. Come indicato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, la Commissione definirà i criteri pertinenti agli usi essenziali al fine di guidarne l'applicazione in tutta la pertinente legislazione dell'Unione

---

<sup>90</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

---

<sup>90</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

## **Emendamento 42**

### **Proposta di direttiva Articolo 1 – titolo**

*Testo della Commissione*

Ambito d'applicazione

*Emendamento*

**Oggetto e** ambito d'applicazione

## **Emendamento 43**

### **Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**-1. La presente direttiva si pone l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e dell'ambiente, contribuendo nel contempo**



*al funzionamento del mercato interno, ravvicinando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle asserzioni ambientali esposte sui prodotti o presentate in riferimento ai prodotti immessi sul mercato o ai professionisti che mettono a disposizione prodotti sul mercato.*

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti riguardo a prodotti o professionisti nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori.

###### *Emendamento*

1. La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti riguardo a prodotti ***immessi sul mercato o messi in servizio, anche su piattaforme online***, o professionisti ***e sistemi di etichettatura ambientale*** nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori.

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera i**

###### *Testo della Commissione*

*i) regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>103</sup>;*

###### *Emendamento*

*soppresso*

---

<sup>103</sup> *Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).*

#### **Emendamento 46**



**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera k**

*Testo della Commissione*

**k) direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>105</sup>;**

*Emendamento*

**soppresso**

---

<sup>105</sup> **Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).**

**Emendamento 47**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera o**

*Testo della Commissione*

**o) direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>109</sup> e altre disposizioni, norme od orientamenti dell'Unione, nazionali o internazionali per i servizi finanziari, gli strumenti finanziari e i prodotti finanziari;**

*Emendamento*

**o) direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>109</sup>, *regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio* e altre disposizioni, norme od orientamenti dell'Unione, nazionali o internazionali per i servizi finanziari, gli strumenti finanziari e i prodotti finanziari;**

---

<sup>109</sup> **Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).**

---

<sup>109</sup> **Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).**

**Emendamento 48**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera o bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*o bis) regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;*

**Emendamento 49**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera p**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*p) altre norme vigenti o future dell'Unione che stabiliscono le condizioni alle quali possono o devono essere formulate determinate asserzioni ambientali esplicite relative a determinati prodotti o professionisti o norme dell'Unione che stabiliscono prescrizioni in materia di valutazione o comunicazione degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di determinati prodotti o professionisti o condizioni per i sistemi di etichettatura ambientale.*

*soppresso*

**Emendamento 50**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine modificare l'elenco di cui al paragrafo 2 per eliminare o aggiungere la normativa nuova o riveduta laddove fornisca un livello di requisiti che*

*si può considerare equivalente a quello di cui alla presente direttiva. Tra i requisiti che devono essere equivalenti figurano:*

- a) il livello di divulgazione delle informazioni;*
- b) i requisiti relativi alla verifica da parte di terzi prima dell'immissione sul mercato dell'asserzione;*
- c) il livello di esecuzione.*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 8**

#### *Testo della Commissione*

(8) "marchio ambientale": il marchio ambientale che riguarda ***esclusivamente o prevalentemente*** aspetti ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista;

#### *Emendamento*

(8) "marchio ambientale": il marchio ambientale che riguarda ***uno o più*** aspetti ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista;

## **Emendamento 52**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) "catena del valore": tutte le attività e i processi che fanno parte del ciclo di vita di un prodotto o dell'attività di un professionista, ***compresa*** la rifabbricazione;

#### *Emendamento*

(12) "catena del valore": tutte le attività e i processi che fanno parte del ciclo di vita di un prodotto o dell'attività di un professionista, ***compresi*** la rifabbricazione, ***il riutilizzo, il riciclaggio e il fine vita***;

## **Emendamento 53**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 15**

*Testo della Commissione*

(15) "informazioni secondarie": le informazioni basate su fonti diverse da quelle delle informazioni primarie, compresi gli studi compilativi, gli studi tecnici e i brevetti;

*Emendamento*

(15) "informazioni secondarie": le informazioni basate su fonti diverse da quelle delle informazioni primarie, compresi gli studi compilativi ***soggetti a valutazione inter pares***, gli studi tecnici e i brevetti;

**Emendamento 54**

**Proposta di direttiva  
Articolo 2 – punto 19**

*Testo della Commissione*

(19) "impatto ambientale": qualsiasi alterazione dell'ambiente, positiva o negativa, imputabile in tutto o in parte alle attività di un professionista o di un settore o a un prodotto o gruppo di prodotti durante il suo ciclo di vita.

*Emendamento*

(19) "impatto ambientale": qualsiasi alterazione ***misurabile*** dell'ambiente, positiva o negativa, imputabile in tutto o in parte alle attività di un professionista o di un settore o a un prodotto o gruppo di prodotti durante il suo ciclo di vita.

**Emendamento 55**

**Proposta di direttiva  
Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(19 bis) "sistema di etichettatura ambientale": un sistema di certificazione che attesta che un prodotto, un processo o un professionista soddisfa i requisiti per l'assegnazione di un marchio ambientale.***

**Emendamento 56**

**Proposta di direttiva  
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) precisa se l'asserzione si riferisce

a) precisa se l'asserzione si riferisce

all'intero prodotto, a una parte di un prodotto o a determinati aspetti di un prodotto, o a tutte le attività di un professionista o a una determinata parte o aspetto di tali attività, a seconda della pertinenza dell'asserzione;

all'intero prodotto, a una parte di un prodotto, **a una parte del ciclo di vita di un prodotto** o a determinati aspetti di un prodotto, o a tutte le attività di un professionista o a una determinata parte o aspetto di tali attività, a seconda della pertinenza dell'asserzione;

## Emendamento 57

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme internazionali applicabili;

#### *Emendamento*

b) si basa su prove scientifiche **indipendenti, soggette a revisione inter pares**, ampiamente riconosciute, **solide e verificabili**, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme **dell'UE o** internazionali applicabili;

## Emendamento 58

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto di tutti gli aspetti ambientali o impatti ambientali significativi ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali;

#### *Emendamento*

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto di tutti gli aspetti ambientali o impatti ambientali significativi ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali, **anche dal punto di vista del ciclo di vita**;

## Emendamento 59

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

#### *Testo della Commissione*

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti

#### *Emendamento*

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti

ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti ***un danno significativo*** per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti ***compromessi svantaggiosi per l'ambiente e*** gli ***specifici*** impatti ambientali, ***anche*** sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

## Emendamento 60

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

##### *Testo della Commissione*

h) distingue eventuali ***compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate*** dalle emissioni di gas a effetto serra comunicate come informazioni ambientali supplementari, specifica se tali compensazioni si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni ***e descrive in che modo le compensazioni utilizzate sono di elevata integrità e contabilizzate correttamente per riflettere l'impatto sul clima dichiarato***;

##### *Emendamento*

h) distingue eventuali ***crediti di carbonio utilizzati*** dalle emissioni di gas a effetto serra comunicate come informazioni ambientali supplementari, specifica se tali compensazioni si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni;

## Emendamento 61

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***h bis) per l'uso dei crediti di carbonio conformemente al paragrafo 3 ter, indica la quota di emissioni residue rispetto alle emissioni totali, la quota di emissioni biogeniche e fossili rispetto a tali emissioni residue e la quantità e il tipo di attività (riduzioni o sequestri delle emissioni biogeniche o assorbimenti permanenti) alla base dei crediti utilizzati, fornendo la prova che i crediti sono stati***

*opportunamente ritirati dal registro del sistema di certificazione, al fine di evitare il doppio conteggio;*

## **Emendamento 62**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i**

##### *Testo della Commissione*

i) include le informazioni primarie **a disposizione del professionista** per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione;

##### *Emendamento*

i) include le informazioni primarie per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione, **accessibili o ottenibili dal professionista, anche tramite possesso, ricerca o appalto;**

## **Emendamento 63**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j**

##### *Testo della Commissione*

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

##### *Emendamento*

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include, **a integrazione di tali informazioni**, le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione, **corredate di una giustificazione del motivo per cui sono state usate informazioni secondarie.**

## **Emendamento 64**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**j bis) per l'uso dei crediti di carbonio per**



*le asserzioni di contributo, garantisce che nessun contributo finanziario sia utilizzato per dichiarare un miglioramento dell'impatto climatico o ambientale del prodotto o del professionista e distingue i contributi finanziari dall'impatto climatico o ambientale del prodotto o del professionista come informazione ambientale supplementare.*

## **Emendamento 65**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. Le asserzioni ambientali esplicite che affermano che un prodotto ha un impatto ambientale neutro, ridotto o positivo in base all'uso di crediti di carbonio sono vietate in conformità della direttiva 2005/29/CE, quale modificata dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde].*

## **Emendamento 66**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 ter. Le asserzioni di compensazione e riduzione delle emissioni legate al clima basate su crediti di carbonio possono essere utilizzate solo per le emissioni residue di un professionista conformemente al regolamento delegato (UE) 2023/2772 tramite crediti di carbonio certificati a norma della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un*

*quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio. Le asserzioni di compensazione e riduzione relative alle emissioni fossili possono essere formulate solo utilizzando gli assorbimenti permanenti quali definiti nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio.*

## **Emendamento 67**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 quater. I crediti di carbonio diversi da quelli certificati ai sensi del [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio] possono essere utilizzati in casi debitamente motivati laddove tali sistemi siano riconosciuti dalla Commissione nell'ambito dell'elenco dei sistemi conformi corrispondenti a requisiti equivalenti a quelli previsti dal [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio], in particolare per quanto riguarda i requisiti di monitoraggio, rendicontazione, verifica e responsabilità, ed escludendo il doppio conteggio. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per elencare i sistemi riconosciuti di crediti di carbonio ritenuti conformi a tali requisiti equivalenti.*

## **Emendamento 68**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)**

**3 quinquies. Entro il ... [18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta una relazione sull'uso delle asserzioni ambientali esplicite su prodotti o gruppi di prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele che soddisfano i criteri per essere classificati come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR), interferenti endocrini per la salute umana o l'ambiente, aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT) o molto persistenti e molto mobili (vPvM) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. La relazione esamina per quali prodotti o gruppi di prodotti l'uso di asserzioni ambientali esplicite può indurre in errore e valuta la necessità di introdurre restrizioni o divieti all'uso di tali asserzioni per questi prodotti o gruppi di prodotti nell'ottica di evitare asserzioni ingannevoli e contribuire alla protezione della salute umana e dell'ambiente.**

**Se la relazione conclude che l'uso di asserzioni ambientali esplicite in un prodotto o in un gruppo di prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele di cui al primo comma è ingannevole, alla**

*Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per integrare i requisiti di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite introducendo restrizioni o divieti all'uso di asserzioni ambientali esplicite per tale prodotto o gruppo di prodotti.*

## **Emendamento 69**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

4. Qualora il monitoraggio periodico dell'evoluzione delle asserzioni ambientali di cui all'articolo 20 riveli differenze nell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per attestazioni specifiche e tali differenze **creino ostacoli al** funzionamento del mercato interno, o qualora la Commissione rilevi che l'assenza di prescrizioni per attestazioni specifiche è causa di grande confusione per i consumatori, la Commissione **può adottare** atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

##### *Emendamento*

4. Qualora il monitoraggio periodico dell'evoluzione delle asserzioni ambientali **esplicite** di cui all'articolo 20 riveli differenze nell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per attestazioni specifiche e tali differenze **possano ripercuotersi negativamente sul** funzionamento del mercato interno, o qualora la Commissione rilevi che l'assenza di prescrizioni per attestazioni specifiche **può essere** causa di grande confusione per i consumatori, la Commissione **adotta** atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

## **Emendamento 70**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera -a (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**-a) stabilendo gli impatti ambientali pertinenti che sono contemplati dall'attestazione;**

## Emendamento 71

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) definendo norme specifiche basate sul ciclo di vita relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per determinati gruppi di prodotti e settori.

#### *Emendamento*

c) definendo norme specifiche basate sul ciclo di vita relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per determinati gruppi di prodotti e settori, ***anche sulla base, se del caso, delle regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto e delle regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione, laddove tali regole riguardino tutti gli impatti o gli aspetti ambientali pertinenti per la categoria di prodotto o il professionista.***

## Emendamento 72

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***4 bis. Entro il ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione individua le asserzioni ambientali esplicite più comuni formulate sul mercato dell'Unione e pubblica un piano di lavoro recante un elenco delle asserzioni che la Commissione intende integrare mediante l'atto delegato di cui al paragrafo 4. Il piano di lavoro è aggiornato almeno ogni tre anni.***

## Emendamento 73

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***4 ter. Entro il ... [un anno dalla data di***

*entrata in vigore della presente direttiva],  
la Commissione adotta orientamenti per  
facilitare l'interpretazione dell'articolo 3,  
paragrafo 1, lettera b).*

#### **Emendamento 74**

##### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) le regole di categoria relative  
all'impronta ambientale di prodotto e le  
regole settoriali relative all'impronta  
ambientale di organizzazione esistenti;*

#### **Emendamento 75**

##### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) la facilità di accesso alle informazioni e ai dati per la valutazione e di uso di tali informazioni e dati da parte delle piccole e medie imprese ("PMI").

d) la facilità di accesso alle informazioni e ai dati per la valutazione e di uso di tali informazioni e dati da parte delle **microimprese e delle** piccole e medie imprese ("PMI").

#### **Emendamento 76**

##### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 bis. In assenza di un metodo scientifico riconosciuto o di prove sufficienti per valutare gli impatti e gli aspetti ambientali, l'esclusione di tali impatti è trasparente e vengono profusi sforzi volti a elaborare metodi e raccogliere prove per consentire la valutazione del relativo impatto. Finché non viene elaborato un*

*metodo conforme alle prescrizioni definite al primo paragrafo, non sono formulate asserzioni riguardanti tali impatti ambientali.*

## Emendamento 77

### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) le informazioni *e* i dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali dei prodotti o dei professionisti con cui sono raffrontati sono equivalenti alle informazioni *e* ai dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione;

#### *Emendamento*

a) le informazioni, i dati *e i metodi* utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali dei prodotti o dei professionisti con cui sono raffrontati sono equivalenti alle informazioni, ai dati *e ai metodi* utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione;

## Emendamento 78

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Qualora riguardi un prodotto finale e l'uso rientri tra le fasi del ciclo di vita più rilevanti del prodotto, l'asserzione ambientale esplicita include informazioni su come il consumatore dovrebbe utilizzare il prodotto al fine di conseguire le prestazioni ambientali attese. Queste informazioni sono messe a disposizione unitamente all'asserzione.

#### *Emendamento*

3. Qualora riguardi un prodotto finale e l'uso *o il fine vita* rientri tra le fasi del ciclo di vita più rilevanti del prodotto, l'asserzione ambientale esplicita include informazioni su come il consumatore dovrebbe utilizzare *o smaltire* il prodotto a fine vita al fine di conseguire le prestazioni ambientali attese. Queste informazioni sono *chiaramente visibili e* messe a disposizione unitamente all'asserzione.

## Emendamento 79

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4



*Testo della Commissione*

4. Qualora riguardi le prestazioni ambientali future di un **prodotto o di un professionista**, ***l'asserzione ambientale esplicita*** include un impegno ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo.

*Emendamento*

4. Qualora ***l'asserzione ambientale esplicita*** riguardi le prestazioni ambientali future di un professionista, ***quest'ultimo***:

***a)*** include un impegno, ***basato su un approccio scientifico e misurabile***, ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo;

***b)*** include un piano di attuazione contenente obiettivi intermedi misurabili e verificabili e altri elementi pertinenti necessari per sostenere l'attuazione, quali ***l'assegnazione di risorse, un piano di monitoraggio e un piano di rendicontazione basato su relazioni e verifiche a intervalli regolari***;

***c)*** rende disponibili al pubblico le informazioni di cui alle lettere a) e b), tra cui i risultati della rendicontazione.

**Emendamento 80**

**Proposta di direttiva  
Articolo 5 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Asserzioni ambientali esplicite sugli impatti ambientali cumulativi di un prodotto o di un professionista basate su un indicatore aggregato degli impatti ambientali possono essere formulate solo ***sulla base di norme per il calcolo di tale indicatore aggregato stabilite nel diritto dell'Unione***.

*Emendamento*

5. Asserzioni ambientali esplicite sugli impatti ambientali cumulativi di un prodotto o di un professionista basate su un indicatore aggregato degli impatti ambientali possono essere formulate solo ***se si basano su marchi ambientali conformi all'articolo 7. Qualora siano formulate tali asserzioni, le norme utilizzate per il calcolo dell'indicatore aggregato sono comunicate ai consumatori***.

## Emendamento 81

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione ambientale esplicita e sull'attestazione sono messe a disposizione insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR o equivalente.

#### *Emendamento*

Le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione ambientale esplicita e sull'attestazione sono messe a disposizione **del pubblico** insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR, **passaporto digitale del prodotto** o equivalente.

## Emendamento 82

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) gli studi o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2016/943<sup>112</sup>;

#### *Emendamento*

c) gli studi, **i metodi** o i calcoli sottostanti, **compresa la valutazione di cui all'articolo 3**, utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943<sup>112</sup>;

---

<sup>112</sup> Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

---

<sup>112</sup> Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

## Emendamento 83

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) una descrizione del tipo di regime di monitoraggio e valutazione di cui dispone il sistema di etichettatura ambientale per garantire lo svolgimento di valutazioni periodiche delle prestazioni e degli impatti;*

**Emendamento 84**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

f) per le asserzioni ambientali esplicite relative al clima che *si basano su compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra*, le informazioni *sulla misura in cui si basano su compensazioni e se queste ultime si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni*;

f) per le asserzioni ambientali esplicite relative al clima che *usano i crediti di carbonio*, le informazioni *di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere h), h bis) e j bis)*;

**Emendamento 85**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f bis) le asserzioni ambientali da parte di industrie altamente inquinanti sono formulate in termini relativi per consentire ai consumatori di comprendere l'impatto negativo complessivo del prodotto sull'ambiente;*

**Emendamento 86**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

8. ***Qualora l'attestazione di determinati impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali sia soggetta alle norme stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e c),*** la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni per la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite previste all'articolo 5, precisando ulteriormente le informazioni che possono o devono essere comunicate in merito a tali impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali, in modo da garantire che i consumatori non siano indotti in errore.

*Emendamento*

8. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni per la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite previste all'articolo 5, precisando ulteriormente le informazioni che possono o devono essere comunicate in merito a tali impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali, in modo da garantire che i consumatori non siano indotti in errore, ***in particolare qualora l'attestazione di determinati impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali sia soggetta alle norme stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e c).***

**Emendamento 87**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Se un marchio ambientale dimostra un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali quale definita all'articolo 2, lettera s), della proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde o è sviluppato da organizzazioni di consumatori riconosciute e il loro metodo si basa sull'utilizzo di metodi di valutazione scientifici e riproducibili, solo il marchio è soggetto a verifica conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, ma non le prescrizioni e le relative prove per ciascun singolo gruppo di prodotti o servizi che rientra nel marchio.***

## Emendamento 88

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Solo i marchi ambientali assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale **istituiti a norma del diritto dell'Unione** possono attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista.

#### *Emendamento*

2. Solo i marchi ambientali **conformi alle prescrizioni di cui al primo paragrafo** e assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale **basati su metodi di valutazione scientifici, indipendenti e riproducibili e su un approccio improntato al ciclo di vita** possono attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista.

## Emendamento 89

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. **Con "sistema di etichettatura ambientale" si intende un sistema di certificazione che attesta che un prodotto, un processo o un professionista soddisfa i requisiti per l'assegnazione di un marchio ambientale.**

#### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 90

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) le informazioni sulla titolarità e sugli organi decisionali del sistema di etichettatura ambientale sono trasparenti, accessibili **gratuitamente**, di facile comprensione e sufficientemente dettagliate;

#### *Emendamento*

a) le informazioni sulla titolarità e sugli organi decisionali del sistema di etichettatura ambientale sono trasparenti, accessibili, **gratuite**, di facile comprensione e sufficientemente dettagliate **nonché disponibili online o su**

*un supporto durevole;*

## **Emendamento 91**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) gli organi decisionali del sistema di etichettatura ambientale sono esenti da conflitti di interessi e indipendenti dai professionisti che utilizzano il marchio;*

## **Emendamento 92**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) le condizioni per aderire ai sistemi di etichettatura ambientale sono proporzionate alle dimensioni e al fatturato delle imprese così da non escludere le piccole e medie imprese;

c) le condizioni per aderire ai sistemi di etichettatura ambientale sono proporzionate alle dimensioni e al fatturato delle imprese così da non escludere **le microimprese e** le piccole e medie imprese, **anche stabilendo tariffe ragionevoli e non discriminatorie;**

## **Emendamento 93**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione a un gruppo eterogeneo di portatori di interessi che le **ha** riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista della società;

d) le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione **trasparente** a un gruppo eterogeneo di portatori di interessi **o di rappresentanti di portatori di interessi** che le **hanno** riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista

della società. *I portatori di interessi sono esenti da conflitti di interessi e indipendenti dal titolare del sistema di etichettatura ambientale e comprendono almeno gli esperti pertinenti;*

#### Emendamento 94

##### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

###### *Testo della Commissione*

f) il sistema di etichettatura ambientale stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità e prevede la revoca o la sospensione del marchio ambientale in caso di inosservanza ***persistente e flagrante*** delle prescrizioni del sistema.

###### *Emendamento*

f) il sistema di etichettatura ambientale stabilisce procedure ***trasparenti*** per affrontare i casi di non conformità e prevede la revoca o la sospensione del marchio ambientale in caso di inosservanza delle prescrizioni del sistema.

#### Emendamento 95

##### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***f bis) il sistema di etichettatura ambientale dispone di un solido regime di monitoraggio e valutazione per valutare periodicamente gli obiettivi, le strategie, le prestazioni e gli impatti sulla base delle migliori pratiche, dei dati scientifici e delle evidenze più recenti e, se del caso, per aggiornare le prescrizioni in linea con i risultati.***

#### Emendamento 96

##### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] le autorità pubbliche degli Stati membri non possono più istituire nuovi sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale. Tuttavia, i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data possono continuare a rilasciare i marchi ambientali nel mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.***

***soppresso***

### **Emendamento 97**

#### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***A decorrere dalla data di cui al primo comma, possono essere istituiti solo sistemi di etichettatura ambientale a norma del diritto dell'Unione.***

***soppresso***

### **Emendamento 98**

#### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] eventuali nuovi sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche di paesi terzi che assegnano marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione sono soggetti all'approvazione della Commissione prima dell'immissione nel mercato dell'Unione al fine di garantire che i marchi forniscano un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare la copertura degli

4. Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] eventuali nuovi sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche ***degli Stati membri o*** di paesi terzi che assegnano marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione sono soggetti all'approvazione della Commissione, ***senza indebito ritardo***, prima dell'immissione nel mercato dell'Unione al fine di garantire che i marchi forniscano un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa

impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali **di cui al paragrafo 3**, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. I sistemi di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data da autorità pubbliche di paesi terzi possono continuare a rilasciare i marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

in particolare la copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. I sistemi di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data da autorità pubbliche **degli Stati membri o** di paesi terzi possono continuare a rilasciare i marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

## Emendamento 99

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa **in particolare** l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, **rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3**, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. **I sistemi di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data da operatori privati possono continuare a rilasciare i marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.**

## Emendamento 100

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a bis) una descrizione del modo in cui sono soddisfatte le prescrizioni di cui alla presente direttiva;**

## **Emendamento 101**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) elementi a dimostrazione del fatto che il sistema apporta un valore aggiunto come indicato al paragrafo 4 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche **di paesi terzi** o al paragrafo 5 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati;

c) elementi a dimostrazione del fatto che il sistema apporta un valore aggiunto come indicato al paragrafo 4 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche o al paragrafo 5 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati;

## **Emendamento 102**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

I documenti di cui al primo comma sono presentati alla Commissione nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 4 o alle autorità degli Stati membri nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 5, unitamente al certificato di conformità per i sistemi di etichettatura ambientale redatto a norma dell'articolo 10.

I documenti di cui al primo comma sono **resi disponibili al pubblico e** presentati alla Commissione nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 4 o alle autorità degli Stati membri nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 5, unitamente al certificato di conformità per i sistemi di etichettatura ambientale redatto a norma dell'articolo 10.

## **Emendamento 103**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei marchi ambientali **ufficialmente riconosciuti** che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] a norma dei paragrafi 3, 4 e 5.

*Emendamento*

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco **dei sistemi di etichettatura ambientale conformi alla presente direttiva e** dei marchi ambientali **di cui al regolamento (CE) n. 66/2010** che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] a norma dei paragrafi 3, 4 e 5, **comprese le informazioni fornite in conformità del paragrafo 6. Tale elenco è disponibile gratuitamente al pubblico e presentato in maniera comprensibile.**

**Emendamento 104**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione adotta atti **di esecuzione** per:

*Emendamento*

Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione **entro il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]** adotta atti **delegati conformemente all'articolo 18** per:

**Emendamento 105**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) stabilire prescrizioni dettagliate per l'approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale secondo i criteri di cui ai paragrafi 4 e 5;

*Emendamento*

a) stabilire prescrizioni dettagliate per l'approvazione **e il riesame** dei sistemi di etichettatura ambientale secondo i criteri di cui ai paragrafi 4 e 5;

**Emendamento 106**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 2**

*Testo della Commissione*

***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.***

*Emendamento*

***soppresso***

**Emendamento 107**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano riesaminate e aggiornate dai professionisti se si verificano circostanze che possono ***incidere sull'esattezza*** di un'asserzione e in ogni caso entro cinque anni dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate.

*Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano riesaminate e aggiornate dai professionisti se si verificano circostanze che possono ***modificare l'esattezza*** di un'asserzione e in ogni caso entro cinque anni dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate.

**Emendamento 108**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Il professionista non è tenuto a riesaminare l'attestazione né a chiedere nuovamente la certificazione in caso di errori di ortografia o di altre modifiche di carattere formale al testo dell'asserzione se non interessano la sostanza e l'esattezza della stessa.***

## Emendamento 109

### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare l'attestazione e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite in relazione alle disposizioni degli articoli da 3 a 7.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare l'attestazione e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite in relazione alle disposizioni degli articoli da 3 a 7. ***La Commissione riesamina periodicamente le procedure.***

## Emendamento 110

### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale alle prescrizioni dell'articolo 8.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale alle prescrizioni dell'articolo 8. ***La Commissione riesamina periodicamente le procedure.***

## Emendamento 111

### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***3 bis. Nello stabilire le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri provvedono affinché i costi della verifica e della certificazione tengano conto della complessità dell'attestazione dell'asserzione e delle dimensioni e del fatturato dei professionisti che richiedono la verifica e la certificazione, con particolare riferimento alle microimprese e alle piccole e medie imprese.***

## **Emendamento 112**

### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 ter. Le prescrizioni relative alla verifica non si applicano ai professionisti che esibiscono un marchio ambientale verificato in conformità del presente articolo quando formulano un'asserzione ambientale esplicita riguardante aspetti ambientali, impatti ambientali e prestazioni ambientali certificati da tale marchio.**

**Le informazioni richieste a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, sono quelle del sistema di etichettatura ambientale.**

## **Emendamento 113**

### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. La verifica delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale è completata entro 30 giorni. Il verificatore può decidere di prorogare il periodo di verifica di oltre 30 giorni in casi debitamente giustificati. I verificatori forniscono al professionista una stima della durata della procedura di verifica alla data in cui è stata presentata la richiesta di verifica.**

## **Emendamento 114**

### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

7. Il certificato di conformità è

7. Il certificato di conformità è



riconosciuto dalle autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Gli Stati membri notificano l'elenco dei certificati di conformità tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.

riconosciuto dalle autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Gli Stati membri notificano l'elenco dei certificati di conformità tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012. ***Non appena un certificato di conformità viene rilasciato e notificato, il sistema di etichettatura o l'asserzione ambientale possono essere utilizzati nell'Unione nella misura in cui la comunicazione del sistema o dell'asserzione avvenga in una lingua che possa essere compresa dai consumatori negli Stati membri in cui il prodotto o il servizio è commercializzato. I certificati di conformità sono resi disponibili al pubblico su una banca dati consultabile, in cui si identificano chiaramente il professionista, il tipo di asserzione, il metodo di valutazione e il settore.***

## **Emendamento 115**

### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 9**

#### *Testo della Commissione*

9. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli relativi alla forma del certificato di conformità di cui al paragrafo 5 e gli strumenti tecnici per rilasciarlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

#### *Emendamento*

9. ***Entro il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva],*** la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli relativi alla forma del certificato di conformità di cui al paragrafo 5 e gli strumenti tecnici per rilasciarlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

## **Emendamento 116**

### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 9 bis (nuovo)**

**9 bis.** *Gli Stati membri possono dare priorità alla verifica delle asserzioni ambientali esistenti formulate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.*

## Emendamento 117

### Proposta di direttiva

#### Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera e

*Testo della Commissione*

e) il verificatore dispone di sufficiente personale adeguatamente qualificato e dotato della necessaria esperienza incaricato di svolgere le funzioni di verifica;

*Emendamento*

e) il verificatore dispone di **risorse adeguate, in particolare capacità tecniche** e sufficiente personale adeguatamente qualificato e dotato della necessaria esperienza, **anche nel campo delle valutazioni del ciclo di vita, se del caso**, incaricato di svolgere le funzioni di verifica;

## Emendamento 118

### Proposta di direttiva

#### Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera f

*Testo della Commissione*

f) il personale di un verificatore è tenuto al segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle funzioni di verifica;

*Emendamento*

f) il personale di un verificatore è tenuto al segreto professionale **e ad agire nel rispetto del diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei segreti commerciali, in particolare la direttiva (UE) 2016/943**, per quanto riguarda tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle funzioni di verifica; **qualora il verificatore non riceva le informazioni preliminari per la verifica a causa della protezione di segreti commerciali, non rilascia alcun certificato di conformità;**

## Emendamento 119

### Proposta di direttiva

#### Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera g

##### *Testo della Commissione*

g) qualora subappalti compiti specifici connessi alla verifica o ricorra a un'affiliata, il verificatore si assume la piena responsabilità delle funzioni svolte da subappaltatori o affiliate e valuta e monitora le qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi svolto.

##### *Emendamento*

g) qualora subappalti compiti specifici connessi alla verifica o ricorra a un'affiliata, il verificatore si assume la piena responsabilità delle funzioni svolte da subappaltatori o affiliate e valuta e monitora le qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi svolto. ***Le prescrizioni enunciate nel paragrafo 3, lettere da a) a f), si applicano altresì ai subappaltatori e alle affiliate.***

## Emendamento 120

### Proposta di direttiva

#### Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***g bis) il verificatore dispone di un meccanismo di risoluzione dei reclami e delle controversie;***

## Emendamento 121

### Proposta di direttiva

#### Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera g ter (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***g ter) il verificatore che concede il certificato di conformità è responsabile dell'esattezza della valutazione dell'asserzione da certificare ed è chiamato a rispondere qualora emerga da un'indagine che è stato negligente nella sua valutazione. Tale responsabilità si applica, tuttavia, solo nella misura in cui il professionista non abbia posto in essere pratiche commerciali ingannevoli, come***

*sottolineato nell'allegato I della direttiva 2005/29/CE.*

## **Emendamento 122**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. I verificatori accreditati stabiliti in uno Stato membro in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 possono svolgere attività di verifica in qualsiasi altro Stato membro alle medesime condizioni valide per i verificatori accreditati stabiliti in tale Stato membro.***

## **Emendamento 123**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Piccole e medie imprese

***Microimprese e*** piccole e medie imprese

## **Emendamento 124**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri adottano misure adeguate per assistere le piccole e medie imprese nell'applicare le prescrizioni della presente direttiva. Le misure comprendono almeno orientamenti, ***o meccanismi analoghi, per sensibilizzare in merito alle modalità*** per conformarsi alle prescrizioni in materia di asserzioni ambientali esplicite. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure ***possono anche prevedere:***

Gli Stati membri, ***in collaborazione con la Commissione,*** adottano misure adeguate per assistere ***le microimprese e*** le piccole e medie imprese nell'applicare le prescrizioni della presente direttiva. Le misure comprendono almeno orientamenti ***che includano procedure ed esempi specifici*** per conformarsi alle prescrizioni in materia di asserzioni ambientali esplicite. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure ***adottate dagli Stati***

*membri prevedono uno o più degli  
elementi seguenti:*

#### **Emendamento 125**

**Proposta di direttiva  
Articolo 12 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) altri meccanismi per sensibilizzare  
in merito alle modalità per conformarsi  
alle prescrizioni in materia di asserzioni  
ambientali esplicite;*

#### **Emendamento 126**

**Proposta di direttiva  
Articolo 12 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) assistenza tecnica e organizzativa.

d) assistenza tecnica e organizzativa  
*su misura.*

#### **Emendamento 127**

**Proposta di direttiva  
Articolo 12 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) formazione specializzata per i  
dirigenti e il personale.*

#### **Emendamento 128**

**Proposta di direttiva  
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Nel contesto dei programmi dell'Unione  
di cui possono beneficiare le*

*microimprese e le piccole e medie imprese, la Commissione prende in considerazione e promuove le iniziative che possono favorire la conformità delle microimprese e delle piccole e medie imprese alle prescrizioni della presente direttiva.*

## **Emendamento 129**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Gli Stati membri designano punti di contatto unici per le microimprese e le piccole e medie imprese, presso i quali esse possono richiedere informazioni riguardanti la conformità alle prescrizioni relative alle asserzioni ambientali esplicite e il sostegno disponibile di cui al precedente comma.*

## **Emendamento 130**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 12 bis*

*1. Entro il ... [18 mesi dall'entrata in vigore], la Commissione istituisce, mediante un atto delegato, un sistema di verifica semplificato che consente ai professionisti di beneficiare di una procedura semplificata, che può includere una presunzione di conformità, per determinate asserzioni ambientali. Nell'ambito di tale sistema di verifica semplificato, la Commissione, se del caso:*

*a) dà priorità alle asserzioni ambientali che non richiedono l'esecuzione di un'analisi dell'intero ciclo*

*di vita o l'uso di metodi complessi, a causa della natura dell'asserzione;*

*b) facilita un'approvazione più rapida delle asserzioni ambientali più comuni, conformemente all'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis;*

*c) facilita l'approvazione di asserzioni ambientali che si basano e sono conformi a norme o metodi, ad esempio per l'analisi del ciclo di vita, che sono stati ufficialmente riconosciuti dalla Commissione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;*

*d) consente la certificazione di asserzioni ambientali e marchi ambientali basati su regole di categoria settoriali e norme specifiche per prodotto elaborate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), e dell'articolo 5, paragrafo 8, laddove tali regole prevedano già una verifica da parte di terzi.*

*2. Conformemente al paragrafo 1, la Commissione elabora una banca dati delle norme e dei metodi riconosciuti che possono beneficiare di una procedura semplificata, periodicamente riesaminata e aggiornata.*

## **Emendamento 131**

### **Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Ai fini dell'esecuzione degli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono designare le autorità o gli organi giurisdizionali responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. ***In tal caso***, gli Stati membri ***possono derogare agli articoli da 14 a 17*** della presente direttiva ***e applicare le norme di esecuzione adottate*** conformemente ***agli articoli da 11 a 13*** della direttiva 2005/29/CE.

#### *Emendamento*

2. Ai fini dell'esecuzione degli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono designare le autorità o gli organi giurisdizionali responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. Gli Stati membri ***provvedono affinché i consumatori i cui interessi economici hanno subito danni a causa del mancato rispetto*** della presente direttiva ***abbiano accesso a rimedi proporzionati ed effettivi*** conformemente ***all'articolo 11 bis***

## Emendamento 132

### Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro 30 giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

#### *Emendamento*

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità ***prima della pubblicazione della relazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1***, e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro 30 giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o ***entro 30 giorni*** per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

***In casi eccezionali, le autorità competenti possono decidere, su richiesta debitamente motivata del professionista, di concedergli una proroga dei 30 giorni iniziali, durante la quale il professionista sarà tenuto ad adottare tutte le opportune azioni correttive.***

## Emendamento 133

### Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *Qualora le autorità competenti di uno Stato membro stabiliscano che un'asserzione ambientale esplicita o un sistema di etichettatura ambientale non è conforme alle prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse impongono al professionista di comunicare, senza indebito ritardo, se l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale è stato comunicato in un altro Stato membro. In tal caso, le autorità competenti che hanno accertato la non conformità notificano senza indebito ritardo il risultato della valutazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui l'asserzione o il marchio è stato comunicato.*

#### **Emendamento 134**

##### **Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 ter.** *Qualora le autorità competenti di uno Stato membro accertino che i verificatori hanno ripetutamente rilasciato certificati di conformità per asserzioni ambientali esplicite che non soddisfano i requisiti di cui alla presente direttiva, l'accreditamento del verificatore è revocato senza indebito ritardo.*

#### **Emendamento 135**

##### **Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Le persone fisiche o giuridiche o le

1. Le persone fisiche o giuridiche o le

organizzazioni aventi un interesse **legittimo** ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che **un professionista** non **rispetti** le disposizioni della presente direttiva.

organizzazioni aventi un interesse **sufficiente** ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che **uno o più professionisti o verificatori** non **rispettino** le disposizioni della presente direttiva.

## Emendamento 136

### Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se la non conformità è confermata, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

#### *Emendamento*

3. Le autorità competenti valutano **senza indebito ritardo** il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione **e dei professionisti o verificatori interessati**, al fine di **individuare la non conformità alle disposizioni della presente direttiva e** verificare i reclami. Se la non conformità è confermata, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

## Emendamento 137

### Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Quanto prima, e comunque conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, le autorità competenti informano le persone o le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e indicano i motivi della decisione.

#### *Emendamento*

4. Quanto prima, e comunque **entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo motivato e** conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, le autorità competenti informano le persone o le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e

indicano i motivi della decisione *e una descrizione dei provvedimenti e delle misure supplementari che adotteranno. Le autorità competenti consentono alla persona che ha presentato il reclamo di fornire informazioni supplementari.*

## Emendamento 138

### Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

#### *Emendamento*

6. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico *gratuitamente e in modo facilmente accessibile e comprensibile* informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

## Emendamento 139

### Proposta di direttiva Articolo 18 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Articolo 18 bis*

#### *Forum consultivo*

*La Commissione istituisce un forum consultivo per le asserzioni ambientali ("forum"), che assicura una partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e di tutte le pertinenti parti interessate, come i rappresentanti dell'industria, compresi i rappresentanti di microimprese e piccole e medie imprese e del settore dell'artigianato, i sindacati, i professionisti, i rivenditori al dettaglio, gli importatori, i ricercatori accademici, i gruppi per la tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. La*

*Commissione consulta il forum sui seguenti aspetti:*

*i) la definizione dei piani di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis;*

*ii) l'elaborazione di atti delegati;*

*iii) l'aggiornamento delle prescrizioni per l'attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali;*

*iv) la valutazione delle prescrizioni per l'attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali;*

*v) la valutazione dell'efficacia delle prescrizioni esistenti per l'attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali.*

#### **Emendamento 140**

**Proposta di direttiva  
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. Le autorità nazionali competenti collaborano attivamente e si scambiano regolarmente le migliori pratiche per quanto riguarda l'attuazione della presente direttiva.*

#### **Emendamento 141**

**Proposta di direttiva  
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) garantire che i professionisti diano effettivamente priorità alla riduzione delle emissioni nelle loro operazioni e catene del valore, valutando l'adeguatezza delle disposizioni relative all'uso dei crediti di carbonio;*

## **Emendamento 142**

### **Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) agevolare la transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche.*

## **Emendamento 143**

### **Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione;*

*soppresso*

## **Emendamento 144**

### **Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) l'ulteriore rafforzamento della tutela dei consumatori e del funzionamento del mercato interno valutando la possibilità di estendere alle microimprese le prescrizioni sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite;*

## **Emendamento 145**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La presente direttiva si applica alle piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione entro 42 mesi dalla sua entrata in vigore.***

**Emendamento 146**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Gli Stati membri possono introdurre un periodo di transizione tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione della presente direttiva, durante il quale le asserzioni ambientali esistenti sottoposte a verifica possono essere utilizzate.***

## MOTIVAZIONE

Nel marzo 2023 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali per garantire che i consumatori ricevano informazioni ambientali affidabili, comparabili e verificabili sui prodotti. Da uno studio<sup>1</sup> condotto dalla Commissione europea nel 2020 è emerso che oltre la metà delle asserzioni ambientali utilizzate nel mercato interno fornisce informazioni vaghe, ingannevoli o infondate, e che il 40 % delle asserzioni non sono attestate. Il proliferare di asserzioni caratterizzate da un livello variabile di trasparenza e credibilità ha compromesso la fiducia dei consumatori europei, creando una situazione a cui occorre porre rimedio. I correlatori accolgono pertanto con favore lo spirito e gli obiettivi generali della proposta, che mira a definire criteri comuni contro il greenwashing e le asserzioni ambientali ingannevoli e a rafforzare la competitività delle imprese che si adoperano per aumentare la sostenibilità ambientale dei loro prodotti e delle loro attività. Tale armonizzazione rafforzerà il mercato interno relativo a prodotti più sostenibili, a vantaggio sia dei consumatori che delle imprese.

I correlatori propongono varie misure per rafforzare la proposta della Commissione. La priorità dei correlatori è garantire che le misure e i meccanismi proposti dalla Commissione in relazione alla comunicazione, all'attestazione e alla verifica delle asserzioni ambientali esplicite siano solidi e adeguati alle esigenze future e offrano opportune garanzie ai consumatori come pure la necessaria prevedibilità per le imprese che operano sul mercato interno. Nel contempo è importante che la proposta includa misure che aiutino le PMI a rispettare le nuove prescrizioni nel formulare asserzioni ambientali volontarie.

Tenendo presente la deprecabile situazione di flagrante greenwashing nei mercati europei, i correlatori concordano sul fatto di mantenere in vigore il sistema di verifica ex ante della Commissione. I verificatori avranno 30 giorni di tempo per completare la verifica, con la possibilità di prorogare il termine in casi giustificati. Anche i professionisti che hanno presentato asserzioni non conformi devono adottare un'azione correttiva entro 30 giorni e possono chiedere una deroga per un periodo di tempo prolungato solo in casi eccezionali e debitamente giustificati.

I correlatori propongono un sistema di verifica semplificato che consenta ai professionisti di beneficiare di una procedura di attestazione abbreviata che può includere una presunzione di conformità della verifica per determinate asserzioni ambientali mediante atti delegati. Lo scopo è attribuire priorità alle asserzioni ambientali che non richiedono l'esecuzione di un'analisi dell'intero ciclo di vita o l'uso di metodi complessi, a causa della natura dell'asserzione; facilitare un'approvazione più rapida delle asserzioni ambientali più comuni; consentire la certificazione di asserzioni ambientali che si basano e sono conformi a norme o metodi, ad esempio l'analisi del ciclo di vita, che la Commissione ha ufficialmente riconosciuto e infine consentire la certificazione di asserzioni ambientali e marchi ambientali basati su regole di categoria settoriali e norme specifiche per prodotto, laddove tali regole prevedano già una verifica da parte di terzi. Inoltre, la Commissione elabora una banca dati delle norme e dei metodi ufficialmente riconosciuti che è periodicamente riesaminata e aggiornata.

---

<sup>1</sup> Commissione europea, Environmental claims in the EU: Inventory and reliability assessment Final report, 2020. Disponibile all'indirizzo [https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/2020\\_Greenclaims\\_inventory.zi](https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/2020_Greenclaims_inventory.zi)

Per assicurare che i sistemi in vigore siano solidi e adeguati alle esigenze future, i correlatori propongono misure volte a garantire che la valutazione dell'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite si basi su informazioni primarie, sebbene i professionisti possano utilizzare informazioni secondarie nei casi in cui le informazioni primarie non siano disponibili.

Per quanto riguarda il diritto derivato relativo all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, i correlatori propongono misure atte ad assicurare una partecipazione equilibrata delle parti interessate alla preparazione degli atti delegati. Per garantire misure solide, in grado di combattere il greenwashing e assicurare un'adeguata tutela dei consumatori, i correlatori hanno fatto in modo che la direttiva contempli tutte le forme di asserzioni ambientali (compresi i marchi di sostenibilità) che riguardano aspetti ambientali.

Al fine di garantire la necessaria prevedibilità per i professionisti e i verificatori, i correlatori chiariscono quali tipi di prove scientifiche possono essere utilizzati per la valutazione volta ad attestare le asserzioni ambientali, precisando che le prove scientifiche devono essere indipendenti, soggette a revisioni inter pares, ampiamente riconosciute, solide e verificabili, utilizzando informazioni accurate e tenendo conto delle norme dell'UE o internazionali applicabili. Forniscono inoltre ulteriori chiarimenti in merito ai sistemi di etichettatura ambientale esistenti istituiti da operatori privati, stabilendo che è possibile continuare a utilizzarli sul mercato dell'Unione a condizione che rispettino le prescrizioni della direttiva. Alla luce della necessità di un quadro aperto alle innovazioni future, i correlatori eliminano il divieto proposto in relazione ai nuovi sistemi di etichettatura ambientale che potrebbero essere istituiti dagli Stati membri o dalle loro regioni. Tuttavia, tutti i sistemi di etichettatura ambientale devono disporre di solidi regimi di monitoraggio e valutazione nonché delle procedure trasparenti necessarie per affrontare i casi di non conformità.

Inoltre sono introdotte misure volte a rafforzare gli obblighi di trasparenza onde garantire che i consumatori abbiano un migliore accesso alle informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite. I correlatori hanno altresì cercato di contribuire, attraverso la presente direttiva, alla transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, conferendo alla Commissione il potere di limitare o vietare l'uso di asserzioni ambientali su determinati prodotti che contengono sostanze nocive per l'ambiente o la salute umana.

Secondo quanto convenuto nella direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori, è vietato formulare un'asserzione ambientale su un prodotto basata su compensazioni. Per quanto riguarda le asserzioni ambientali formulate dai professionisti, le compensazioni saranno consentite solo per le emissioni residue di un professionista se utilizza crediti di carbonio nell'ambito del quadro di certificazione per gli assorbimenti di carbonio. La Commissione può autorizzare l'uso di altri sistemi qualora questi corrispondano a requisiti equivalenti a quelli stabiliti nel quadro di certificazione per gli assorbimenti di carbonio.



**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE  
DA CUI I RELATORI HANNO RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, i relatori dichiarano di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Tabella 1. Contributi ricevuti da Cyrus Engerer

<b>Entità e/o persona</b>
Organics Europe
Rainforest Alliance
Confederation of European Paper Industries (CEPI)
European Brands Association
Roundtable on Responsible Soy Association
APPLIA
Carbon Gap
Independent Retail Europe
Cosmetics Europe
German Food Retail Association
REWE Group
Plastics Recyclers Europe
Lubrizol
Mars
European Chemical Industry Council
ISEAL
Siemens
HOTREC
Food Drink Europe
World Travel and Tourism Council
EASA
Policy Hub
BEUC

Tabella 2. Contributi ricevuti da Andrus Ansip

<b>Entità e/o persona</b>
FoodDrinkEurope
HORTEC
BEUC
SMEunited
AIM
Unilever
CEPI
Siemens
A.I.S.E.
Copa-Cogeca

Forest Stewardship Council (FSC)
Marine Stewardship Council (MSC)
Garbon Gap
Upfield
Nordic Ecolabelling
British Chamber of Commerce
European Economic and Social Committee
Make the Label Count
EUROGAS
Apple
Adidas
TIC Council
Deutsche Telekom
Confederation of Swedish Enterprise
Permanent Representation of Latvia
APPLiA
SONAE
DM&T
BUSINESSEUROPE
Eu travel tech
Cosmetics Europe
Confederation of Finnish Industries EK
EDANA
BASF
ISEAL Alliance
Mars
Bitkom
Independent Retail Europe
AmCham
World Travel and Tourism Council
Policy Hub - Circularity for Apparel and Footwear
Estonian Ministry for Climate
Microsoft
EuroCommerce
NEP
AFEP
Eastman Chemical Company
Radisson Hotel Group
Ecommerce Europe
Amazon
World Federation of Advertisers
Orange
Chemsec
European Commission DG ENV
Small Business Standards
Electrolux Group
EUROFER

Eurochambres
Logitech
Cambridge Institute for Sustainability Leadership
European Federation of Jewellery
Safe Food Advocacy Europe
EURATEX
Orgalim
DHL Group
French Retail Federation
Rainforest Alliance
European Dairy Association
Wood4Real
INTERBEV
H&M Group
Keep Sweden Tidy
ANEC
German Insurance Association
Insurance Europe
TÜV Association
International Chamber of Commerce
Finnwatch
Cefic
CIRFS: European Man-made Fibres Association
Advertising Information Group
DIGITALEUROPE
Logitech
International Fur Federation
Biond
IKEA
Technology Industry Council
FoodService Europe
Orgalim
Environmental Action Germany
EuRIC - European Recycling Industries' Confederation
Citeo - French Extended Producer Responsibility
Alliance for Sustainable Management of Chemical Risk of Manufacturers and Formulators of Enzyme Products
EMMA & ENPA
Ecocert
NL Permanent Representation to the EU
Hansgrohe
European Hotel Forum
LoginEKO
Federation of the German Waste, Water and Circular Economy Management Industry
Egta - the association of TV and radio sales houses
FuelsEurope

Gli elenchi che precedono sono compilati sotto l'esclusiva responsabilità dei relatori.

25.1.2024

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE**

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD))

Relatore per parere: Petri Sarvamaa

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Il relatore si compiace dell'iniziativa della Commissione di aggiornare la normativa dell'Unione in materia di consumatori per garantire la protezione dei consumatori e consentire loro di contribuire attivamente alla transizione verde proponendo la direttiva sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali). Il relatore ritiene inoltre che occorra sostenere l'impegno a contrastare la problematica delle asserzioni ambientali false, garantendo agli acquirenti di ricevere informazioni attendibili, comparabili e verificabili che permettano loro di prendere decisioni più sostenibili e ridurre il rischio di un marketing ambientale fuorviante (greenwashing).

Il relatore ritiene essenziale che gli obblighi di informazione siano pertinenti ai fini dell'attestazione e che i sistemi di etichettatura ambientale esistenti siano considerati informazioni sufficienti per soddisfare le prescrizioni della presente direttiva.

Il relatore ritiene che, se da un lato si prevede che tale normativa eliminerà le asserzioni ingannevoli o false e potrebbe contribuire alla garanzia di una corretta applicazione delle norme, dall'altro comporterà ulteriori oneri amministrativi e costi per i produttori agricoli e i professionisti desiderosi di formulare asserzioni ambientali. Nel contempo si prevede un impatto maggiore sulle piccole imprese rispetto a quelle più grandi. Per tale motivo, è della massima importanza garantire un sostegno finanziario e amministrativo adeguato a tutte le imprese, con particolare attenzione a quelle di piccole e medie dimensioni.

### **EMENDAMENTI**

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

#### **Emendamento 1**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) Asserire di essere "verdi" e sostenibili è diventato un fattore di competitività e i prodotti di questo tipo registrano una crescita maggiore rispetto agli altri. Beni e servizi offerti e acquistati sul mercato interno che sono meno rispettosi dell'ambiente di quanto si sostiene che siano possono indurre in errore il consumatore e ostacolare **la** transizione verde e la riduzione degli impatti ambientali negativi. Il potenziale dei mercati verdi non trova piena realizzazione. Obblighi diversi imposti dalla legislazione nazionale o dalle iniziative private che disciplinano le asserzioni ambientali creano un onere per le imprese che effettuano scambi transfrontalieri, in quanto queste devono adempiere a prescrizioni diverse in ciascuno Stato membro. Ciò nuoce alla loro capacità di operare nel mercato interno e di trarne vantaggio. Al tempo stesso i partecipanti al mercato incontrano difficoltà nel valutare l'attendibilità delle asserzioni ambientali e prendere decisioni d'acquisto ottimali sul mercato interno. Con il proliferare dei marchi di certificazione e dei metodi di calcolo sul mercato, diventa difficile per consumatori, imprese, investitori e portatori di interessi capire se le asserzioni siano credibili.

*Emendamento*

(1) Asserire di essere "verdi" e sostenibili è diventato un fattore di competitività e i prodotti di questo tipo registrano una crescita maggiore rispetto agli altri. Beni e servizi offerti e acquistati sul mercato interno che sono meno rispettosi dell'ambiente, **in termini di conformità**, di quanto si sostiene che siano possono indurre in errore il consumatore e ostacolare **gli obiettivi legati alla** transizione verde e la riduzione degli impatti ambientali negativi. Il potenziale dei mercati verdi non trova piena realizzazione. Obblighi diversi imposti dalla legislazione nazionale o dalle iniziative private che disciplinano le asserzioni ambientali creano un onere **e incertezza** per le imprese che effettuano scambi transfrontalieri, in quanto queste devono adempiere a prescrizioni diverse in ciascuno Stato membro. Ciò nuoce alla loro capacità di operare nel mercato interno e di trarne vantaggio. Al tempo stesso i partecipanti al mercato incontrano difficoltà nel valutare l'attendibilità delle asserzioni ambientali e prendere decisioni d'acquisto ottimali sul mercato interno. Con il proliferare dei marchi di certificazione e dei metodi di calcolo sul mercato, diventa difficile per consumatori, imprese, investitori e portatori di interessi capire se le asserzioni siano credibili **e se garantiscano la conformità**.

**Emendamento 2**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) Occorre pertanto armonizzare ulteriormente la disciplina delle asserzioni

*Emendamento*

(4) Occorre pertanto armonizzare ulteriormente la disciplina delle asserzioni

ambientali. L'armonizzazione rafforzerà il mercato a vantaggio di prodotti e professionisti più sostenibili evitando la frammentazione dovuta ad approcci nazionali divergenti. Definerà inoltre un modello di riferimento che può trainare la transizione globale verso un'economia giusta, a impatto climatico zero, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare<sup>2</sup>.

ambientali. L'armonizzazione rafforzerà il mercato a vantaggio di prodotti e professionisti più sostenibili evitando la frammentazione dovuta ad approcci nazionali divergenti. Definerà inoltre un modello di riferimento che può trainare la transizione globale verso un'economia giusta, a impatto climatico zero, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare<sup>2</sup>. ***Lo scopo di normative armonizzate a livello europeo è ridurre le barriere commerciali e i costi legati al rispetto di norme diverse. Ciò faciliterà il commercio transfrontaliero e incoraggerà lo sviluppo di un mercato globale di prodotti sostenibili.***

---

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).

---

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva Considerando 5**

##### *Testo della Commissione*

(5) Norme dettagliate dell'Unione sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, applicabili alle imprese attive sul mercato dell'Unione nella comunicazione con i consumatori, contribuiranno alla transizione verde verso un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra nell'Unione consentendo ai consumatori di prendere decisioni d'acquisto ponderate, oltre a contribuire alla parità di condizioni per gli operatori del mercato.

##### *Emendamento*

(5) Norme dettagliate dell'Unione sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, applicabili alle imprese attive sul mercato dell'Unione nella comunicazione con i consumatori, contribuiranno alla transizione verde verso un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra nell'Unione consentendo ai consumatori di prendere decisioni d'acquisto ponderate, oltre a contribuire alla parità di condizioni per gli operatori del mercato. ***Tuttavia, questo nuovo quadro normativo non dovrebbe comportare oneri amministrativi o finanziari aggiuntivi sproporzionati per le imprese, in particolare per le piccole e***

## **Emendamento 4**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 9**

##### *Testo della Commissione*

(9) Nel contesto del Green Deal europeo, della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità, in linea con gli obiettivi di destinare il 25 % della superficie agricola dell'UE all'agricoltura biologica entro il 2030 e conseguire un aumento significativo dell'acquacoltura biologica e conformemente al piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM(2021) 141), l'agricoltura e la produzione biologiche devono essere sviluppate ulteriormente. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle asserzioni ambientali sui prodotti biologici la cui certificazione è attestata sulla base del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>, ad esempio in relazione all'uso di pesticidi, fertilizzanti e antimicrobici o agli effetti positivi dell'agricoltura biologica sulla biodiversità, sui suoli o sulle acque<sup>8</sup>. Oltre ad avere un impatto positivo sulla biodiversità, la certificazione dei prodotti biologici crea posti di lavoro e attira giovani agricoltori. I consumatori ne riconoscono il valore. Ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, i termini "bio" ed "eco" e i loro derivati possono essere utilizzati nell'Unione, singolarmente o in abbinamento, soltanto per i prodotti e i relativi ingredienti o materie prime per mangimi che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono stati prodotti conformemente a tale regolamento. Il cotone, ad esempio, dev'essere certificato come biologico per poter essere definito "eco", in quanto rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)

##### *Emendamento*

(9) Nel contesto del Green Deal europeo, della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità, in linea con gli obiettivi di destinare il 25 % della superficie agricola dell'UE all'agricoltura biologica entro il 2030 e conseguire un aumento significativo dell'acquacoltura biologica e conformemente al piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM(2021) 141), l'agricoltura e la produzione biologiche devono essere sviluppate ulteriormente, **garantendo il sostegno, in particolare alle piccole e medie imprese, affinché possano contribuire a tale sviluppo**. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle asserzioni ambientali sui prodotti biologici la cui certificazione è attestata sulla base del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>, ad esempio in relazione all'uso di pesticidi, fertilizzanti e antimicrobici o agli effetti positivi dell'agricoltura biologica sulla biodiversità, sui suoli o sulle acque<sup>8</sup>. Oltre ad avere un impatto positivo sulla biodiversità, la certificazione dei prodotti biologici crea posti di lavoro e attira giovani agricoltori. I consumatori ne riconoscono il valore. Ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, i termini "bio" ed "eco" e i loro derivati possono essere utilizzati nell'Unione, singolarmente o in abbinamento, soltanto per i prodotti e i relativi ingredienti o materie prime per mangimi che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono stati prodotti conformemente a tale regolamento. Il cotone, ad esempio, dev'essere certificato



2018/848. Per contro un detersivo per lavastoviglie definito "eco" non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento ma è disciplinato dalla direttiva 2005/29/CE.

come biologico per poter essere definito "eco", in quanto rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Per contro un detersivo per lavastoviglie definito "eco" non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento ma è disciplinato dalla direttiva 2005/29/CE.

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

<sup>8</sup>

[https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu\\_en\\_1.pdf](https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu_en_1.pdf).

<sup>8</sup>

[https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu\\_en\\_1.pdf](https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu_en_1.pdf).

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) La proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, che modifica la direttiva 2005/29/CE, fissa una serie di requisiti specifici per le asserzioni ambientali e vieta quelle generiche che non sono fondate su **prestazioni** ambientali **di riconosciuta eccellenza** pertinenti per l'asserzione. Sono esempi di asserzioni ambientali generiche "ecocompatibile", "eco", "verde", "amico della natura", "ecologico" e "rispettoso dal punto di vista ambientale". La presente direttiva dovrebbe integrare quanto previsto dalla suddetta proposta concentrandosi su aspetti e requisiti specifici delle asserzioni ambientali esplicitate in termini di attestazione, comunicazione e verifica. Le

#### *Emendamento*

(14) La proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, che modifica la direttiva 2005/29/CE, fissa una serie di requisiti specifici per le asserzioni ambientali e vieta quelle generiche che non sono fondate su **norme** ambientali **riconosciute** pertinenti per l'asserzione. Sono esempi di asserzioni ambientali generiche "ecocompatibile", "eco", "verde", "amico della natura", "ecologico" e "rispettoso dal punto di vista ambientale". La presente direttiva dovrebbe integrare quanto previsto dalla suddetta proposta concentrandosi su aspetti e requisiti specifici delle asserzioni ambientali esplicitate in termini di attestazione, comunicazione e verifica **senza, tuttavia,**

prescrizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi agli aspetti specifici delle asserzioni ambientali esplicite e in caso di contrasto prevarranno su quelle della direttiva 2005/29/CE riguardo ai medesimi aspetti, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, di quest'ultima.

***introdurre oneri amministrativi o finanziari sproporzionati a carico delle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese.*** Le prescrizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi agli aspetti specifici delle asserzioni ambientali esplicite e in caso di contrasto prevarranno su quelle della direttiva 2005/29/CE riguardo ai medesimi aspetti, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, di quest'ultima.

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Considerando 15**

#### *Testo della Commissione*

(15) Onde garantire che i consumatori dispongano di informazioni attendibili, comparabili e verificabili che consentano loro di prendere decisioni più ecosostenibili e ridurre il rischio di ricadere nell'ecologismo di facciata, è necessario stabilire obblighi di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite. L'attestazione dovrebbe tenere conto degli approcci scientifici riconosciuti a livello internazionale per individuare e misurare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali di prodotti o professionisti e dovrebbe tradursi in informazioni al consumatore attendibili, trasparenti, comparabili e verificabili.

#### *Emendamento*

(15) Onde garantire che i consumatori dispongano di informazioni attendibili, comparabili e verificabili che consentano loro di prendere decisioni più ecosostenibili e ridurre il rischio di ricadere nell'ecologismo di facciata, è necessario stabilire obblighi di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite. L'attestazione dovrebbe tenere conto degli approcci scientifici riconosciuti a livello internazionale per individuare e misurare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali di prodotti o professionisti, ***dovrebbe basarsi su una valutazione dell'impatto in termini di rapporto costi-benefici, concentrandosi in particolare sull'impatto sulle piccole e medie imprese,*** e dovrebbe tradursi in informazioni al consumatore attendibili, trasparenti, comparabili e verificabili.

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) La valutazione effettuata per attestare l'asserzione ambientale esplicita deve tenere conto del ciclo di vita del prodotto ***o dell'insieme delle attività del professionista*** e non dovrebbe trascurare alcun aspetto ambientale o impatto ambientale pertinente. I benefici dichiarati non dovrebbero comportare il trasferimento ingiustificato di impatti negativi ad altre fasi del ciclo di vita del prodotto ***o delle attività del professionista***, né causare o aggravare altri impatti ambientali negativi.

*Emendamento*

(16) La valutazione effettuata per attestare l'asserzione ambientale esplicita deve tenere conto del ciclo di vita del prodotto e non dovrebbe trascurare alcun aspetto ambientale o impatto ambientale pertinente, ***tenendo presente nel contempo la necessità di limitare il più possibile gli oneri amministrativi e finanziari a carico dei professionisti***. I benefici dichiarati non dovrebbero comportare il trasferimento ingiustificato di impatti negativi ad altre fasi del ciclo di vita del prodotto, né causare o aggravare altri impatti ambientali negativi.

**Emendamento 8**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 21**

*Testo della Commissione*

(21) È stato dimostrato che le asserzioni inerenti al clima in particolare tendono a essere ambigue e poco chiare e a indurre in errore i consumatori. Si tratta nello specifico delle asserzioni ambientali che affermano che un prodotto o un'entità è neutrale dal punto di vista climatico o in termini di emissioni di carbonio, che compensa al 100 % le emissioni di CO<sub>2</sub>, che azzererà le emissioni nette entro un certo anno o simili. Queste asserzioni si basano spesso sulla "compensazione" delle emissioni di gas a effetto serra attraverso "crediti di carbonio" generati al di fuori della catena del valore dell'impresa, ad esempio grazie a progetti di silvicoltura o energia rinnovabile. Le metodologie alla base della compensazione variano notevolmente e non sono sempre trasparenti, accurate o uniformi. Ciò comporta rischi significativi di sovrastimare e conteggiare due volte le emissioni evitate o ridotte perché mancano

*Emendamento*

(21) È stato dimostrato che le asserzioni inerenti al clima in particolare tendono a essere ambigue e poco chiare e a indurre in errore i consumatori. Si tratta nello specifico delle asserzioni ambientali che affermano che un prodotto o un'entità è neutrale dal punto di vista climatico o in termini di emissioni di carbonio, che compensa al 100 % le emissioni di CO<sub>2</sub>, che azzererà le emissioni nette entro un certo anno o simili. Queste asserzioni si basano spesso sulla "compensazione" delle emissioni di gas a effetto serra attraverso "crediti di carbonio" generati al di fuori della catena del valore dell'impresa, ad esempio grazie a progetti di silvicoltura o energia rinnovabile. Le metodologie alla base della compensazione variano notevolmente e non sono sempre trasparenti, accurate o uniformi. Ciò comporta rischi significativi di sovrastimare e conteggiare due volte le emissioni evitate o ridotte perché mancano

addizionalità, permanenza, livelli di riferimento ambiziosi e dinamici per l'assegnazione dei crediti che si discostino dallo status quo e una contabilizzazione accurata. Questi fattori si traducono in crediti di compensazione con poca integrità ambientale e scarsa credibilità, che, quando formano la base di un'asserzione ambientale esplicita, inducono in errore i consumatori. La compensazione può anche dissuadere i professionisti dal ridurre le emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore. Per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero privilegiare la riduzione efficace delle emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore anziché la compensazione. Le eventuali emissioni residue varieranno a seconda della traiettoria settoriale, in linea con gli obiettivi climatici globali, e vi si dovrà far fronte potenziando gli assorbimenti. ***Quando si ricorre comunque alla compensazione è opportuno che le asserzioni inerenti al clima che si basano su tale meccanismo, comprese quelle sulle prestazioni ambientali future, siano improntate alla trasparenza. Pertanto l'attestazione di dette asserzioni dovrebbe tenere eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dal professionista separate dalle emissioni di gas a effetto serra del professionista o del prodotto. Inoltre le informazioni dovrebbero precisare: la quota di emissioni totali oggetto di compensazione; se la compensazione riguarda la riduzione delle emissioni o il potenziamento degli assorbimenti; la metodologia applicata. Le asserzioni inerenti al clima che comprendono il ricorso a questa pratica devono essere attestate mediante metodologie in grado di garantire l'integrità e la corretta contabilizzazione delle compensazioni e rispecchiare così con coerenza e trasparenza gli impatti sul***

addizionalità, permanenza, livelli di riferimento ambiziosi e dinamici per l'assegnazione dei crediti che si discostino dallo status quo e una contabilizzazione accurata. Questi fattori si traducono in crediti di compensazione con poca integrità ambientale e scarsa credibilità, che, quando formano la base di un'asserzione ambientale esplicita, inducono in errore i consumatori. La compensazione può anche dissuadere i professionisti dal ridurre le emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore. Per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero privilegiare la riduzione efficace delle emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore anziché la compensazione. Le eventuali emissioni residue varieranno a seconda della traiettoria settoriale, in linea con gli obiettivi climatici globali, e vi si dovrà far fronte potenziando gli assorbimenti. ***Per tali ragioni, è particolarmente importante vietare le asserzioni basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, secondo cui un prodotto, sia esso un bene o un servizio, ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra. Tali asserzioni dovrebbero essere vietate in ogni circostanza dal momento che inducono i consumatori a credere che si riferiscano al prodotto stesso o alla fornitura e alla produzione di tale prodotto, o danno ai consumatori la falsa impressione che il consumo di tale prodotto non abbia alcun impatto ambientale quando non è affatto così. Esempi di simili asserzioni includono, tra l'altro, "climaticamente neutro", "certificato CO<sub>2</sub> neutro", "carbonio positivo", "emissioni climatiche nette zero", "compensato dal punto di vista climatico", "impatto climatico ridotto", "impronta di CO<sub>2</sub> limitata".***

*clima che ne derivano.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva Considerando 23**

#### *Testo della Commissione*

(23) Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero avere basi scientifiche ed è opportuno ponderare attentamente eventuali omissioni di determinati impatti ambientali o aspetti ambientali.

#### *Emendamento*

(23) Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero avere basi scientifiche *e aggiornate, tenere conto delle norme internazionali pertinenti, come quelle stabilite dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione*, ed è opportuno ponderare attentamente eventuali omissioni di determinati impatti ambientali o aspetti ambientali, *garantendo in tal modo che le asserzioni ambientali siano basate su prove scientifiche e che l'impatto ambientale sia valutato accuratamente. Sarebbe opportuno prestare particolare attenzione alla considerazione esaustiva dell'impatto ambientale complessivo dei prodotti e delle attività innovativi, segnatamente di quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio* <sup>15 bis</sup>.

---

*<sup>15 bis</sup> Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva**

## Considerando 26 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(26 bis) Prove scientifiche ampiamente riconosciute indicano che la valutazione di un'asserzione dovrebbe basarsi su metodologie, approcci o studi sviluppati in linea con le migliori pratiche in termini di trasparenza e sottoposti a revisione indipendente inter pares da parte della comunità scientifica, pubblicati in riviste scientifiche e, se disponibili, dovrebbe tenere conto delle norme internazionali esistenti pertinenti all'asserzione presentata, quali le norme ISO o CEN/CENELEC.**

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Considerando 30

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(30) Sebbene le pratiche commerciali sleali, comprese le asserzioni ambientali ingannevoli, siano vietate per tutti i professionisti a norma della direttiva 2005/29/CE<sup>18</sup>, l'onere amministrativo connesso all'attestazione e alla verifica delle asserzioni ambientali potrebbe risultare sproporzionato per le imprese più piccole e dovrebbe essere evitato. ***A tal fine*** le microimprese dovrebbero essere esentate dalle prescrizioni sull'attestazione di cui agli articoli 3 e 4 a meno che non desiderino ottenere un certificato di conformità delle attestazioni ambientali esplicite riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione.

(30) Sebbene le pratiche commerciali sleali, comprese le asserzioni ambientali ingannevoli, siano vietate per tutti i professionisti a norma della direttiva 2005/29/CE<sup>18</sup>, l'onere amministrativo connesso all'attestazione e alla verifica delle asserzioni ambientali potrebbe risultare sproporzionato per le imprese più piccole e dovrebbe essere evitato. ***Al fine di promuovere un approccio più flessibile e sostenere lo sviluppo sostenibile tra le microimprese***, le microimprese dovrebbero essere esentate dalle prescrizioni sull'attestazione di cui agli articoli 3 e 4 a meno che non desiderino ottenere un certificato di conformità delle attestazioni ambientali esplicite riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione.

---

<sup>18</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali

---

<sup>18</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali



sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22) e successive modifiche.

sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22) e successive modifiche.

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Considerando 32

#### *Testo della Commissione*

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale

#### *Emendamento*

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. ***La Commissione dovrebbe consultare i portatori di interessi del settore nel processo di determinazione***

specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive dell'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.

***delle categorie d'impatto e delle metodologie associate da aggiungere all'impronta ambientale di prodotto.*** Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive dei diversi metodi agricoli e delle diverse pratiche di gestione forestale, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.

## **Emendamento 13**

### **Proposta di direttiva Considerando 35**

#### *Testo della Commissione*

(35) Al fine di agevolare la scelta di prodotti più sostenibili da parte dei consumatori e incentivare gli sforzi profusi dai professionisti per ridurre il proprio impatto ambientale, quando l'asserzione riguarda le prestazioni ambientali future dovrebbe basarsi in via prioritaria su miglioramenti nelle operazioni e nelle catene del valore del professionista anziché sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra o di altri impatti ambientali.

#### *Emendamento*

(35) Al fine di agevolare la scelta di prodotti più sostenibili da parte dei consumatori e incentivare gli sforzi profusi dai professionisti per ridurre il proprio impatto ambientale, quando l'asserzione riguarda le prestazioni ambientali future dovrebbe basarsi in via prioritaria su miglioramenti nelle operazioni e nelle catene del valore del professionista anziché sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra o di altri impatti ambientali.  
***Tale approccio garantisce un impegno reale a favore della sostenibilità e della riduzione della dipendenza da soluzioni che potrebbero essere considerate semplici misure correttive o di***



*compensazione.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva Considerando 43**

#### *Testo della Commissione*

(43) Nell'intento di contrastare le asserzioni ambientali esplicite ingannevoli comunicate sotto forma di marchio ambientale e aumentare la fiducia dei consumatori in questi marchi, è opportuno che la presente direttiva stabilisca criteri di governance obbligatori per tutti i sistemi di etichettatura ambientale, integrando così le prescrizioni della predetta proposta che modifica la direttiva 2005/29/CE.

#### *Emendamento*

(43) Nell'intento di contrastare le asserzioni ambientali esplicite ingannevoli comunicate sotto forma di marchio ambientale e aumentare la fiducia dei consumatori in questi marchi, è opportuno che la presente direttiva stabilisca criteri di governance **comuni che garantiscano uniformità e chiarezza e che siano** obbligatori per tutti i sistemi di etichettatura ambientale, **al fine di aiutare i consumatori a operare decisioni informate e pienamente consapevoli dei fatti**, integrando così le prescrizioni della predetta proposta che modifica la direttiva 2005/29/CE.

## **Emendamento 15**

### **Proposta di direttiva Considerando 45**

#### *Testo della Commissione*

(45) Per non creare inutili ostacoli al commercio internazionale e assicurare la parità di trattamento con i sistemi pubblici istituiti nell'Unione, le autorità pubbliche al di fuori dell'Unione che istituiscono nuovi sistemi di etichettatura dovrebbero poter chiedere alla Commissione di approvare l'uso del relativo marchio sul mercato dell'Unione. L'approvazione dovrebbe essere subordinata al contributo del sistema al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva, alla dimostrazione del valore aggiunto del sistema in termini di ambizione ambientale e copertura degli impatti ambientali, di un gruppo di prodotti

#### *Emendamento*

(45) Per non creare inutili ostacoli al commercio internazionale, **evitare pratiche di concorrenza sleale nel mercato interno** e assicurare **una concorrenza equa e** la parità di trattamento con i sistemi pubblici istituiti nell'Unione, le autorità pubbliche al di fuori dell'Unione che istituiscono nuovi sistemi di etichettatura dovrebbero poter chiedere alla Commissione di approvare l'uso del relativo marchio sul mercato dell'Unione. L'approvazione dovrebbe essere subordinata **al rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva e** al contributo del sistema al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva, alla

o di un settore nonché al soddisfacimento di tutte le prescrizioni della presente direttiva.

dimostrazione del valore aggiunto del sistema in termini di ambizione ambientale e copertura degli impatti ambientali, di un gruppo di prodotti o di un settore nonché al soddisfacimento di tutte le prescrizioni della presente direttiva.

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Considerando 47

#### *Testo della Commissione*

(47) Per dare certezza del diritto e agevolare l'attuazione delle disposizioni sui nuovi sistemi di etichettatura ambientale ufficialmente riconosciuti a livello nazionale e regionale e sui nuovi sistemi privati di etichettatura, è opportuno che la Commissione pubblichi un elenco dei sistemi che possono continuare a essere applicati nel mercato dell'Unione o che vi possono accedere.

#### *Emendamento*

(47) Per dare certezza del diritto e agevolare l'attuazione delle disposizioni sui nuovi sistemi di etichettatura ambientale ufficialmente riconosciuti a livello nazionale e regionale e sui nuovi sistemi privati di etichettatura, è opportuno che la Commissione pubblichi un elenco dei sistemi che possono continuare a essere applicati nel mercato dell'Unione o che vi possono accedere. ***La pubblicazione di elenchi ufficiali garantirebbe chiarezza sia ai professionisti che ai consumatori, facilitando l'accesso alle informazioni pertinenti ed eliminando ogni ambiguità riguardo al riconoscimento e all'applicazione dei diversi sistemi di etichettatura.***

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Considerando 47 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(47 bis) La revisione periodica dei sistemi di etichettatura ambientale è di fondamentale importanza per garantirne il costante miglioramento. Per questo motivo, la presente direttiva dovrebbe garantire che la verifica e la certificazione dell'attestazione e della comunicazione dei sistemi di etichettatura ambientale ne***

*garantiscono il continuo miglioramento.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva Considerando 49**

#### *Testo della Commissione*

(49) È essenziale che le asserzioni ambientali esplicite rispecchino correttamente le prestazioni ambientali e gli impatti ambientali che ne formano oggetto e tengano conto delle più recenti prove scientifiche. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché il professionista che formula un'asserzione riesamini e aggiorni l'attestazione e la comunicazione della stessa almeno ogni cinque anni, così da garantire la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

#### *Emendamento*

(49) È essenziale che le asserzioni ambientali esplicite rispecchino correttamente le prestazioni ambientali e gli impatti ambientali che ne formano oggetto e tengano conto delle più recenti prove scientifiche ***senza, tuttavia, introdurre oneri amministrativi e finanziari sproporzionati a carico delle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese.*** Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché il professionista che formula un'asserzione riesamini e aggiorni l'attestazione e la comunicazione della stessa almeno ogni cinque anni, così da garantire la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva Considerando 52**

#### *Testo della Commissione*

(52) Al fine garantire ai professionisti certezza del diritto in tutto il mercato interno per quanto concerne la conformità delle asserzioni ambientali esplicite alle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che il certificato di conformità sia riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione. Le microimprese dovrebbero poter richiedere tale certificato se desiderano certificare le proprie asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva e beneficiare del riconoscimento del certificato in tutta l'Unione. Il certificato di conformità non

#### *Emendamento*

(52) Al fine garantire ai professionisti certezza del diritto in tutto il mercato interno per quanto concerne la conformità delle asserzioni ambientali esplicite alle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che il certificato di conformità sia ***automaticamente*** riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione. Le microimprese dovrebbero poter richiedere tale certificato se desiderano certificare le proprie asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva e beneficiare del riconoscimento del certificato in tutta l'Unione. Il certificato di

dovrebbe tuttavia pregiudicare la valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità pubbliche o degli organi giurisdizionali che garantiscono l'osservanza della direttiva 2005/29/CE.

conformità non dovrebbe tuttavia pregiudicare la valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità pubbliche o degli organi giurisdizionali che garantiscono l'osservanza della direttiva 2005/29/CE.

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Considerando 54

#### *Testo della Commissione*

(54) Le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero potersi giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione **ad** alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle **PMI** che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri **dovrebbero agire** nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

#### *Emendamento*

(54) Le **micro**, piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero potersi giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione **al rispetto di** alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. **La Commissione e** gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle **micro, piccole e medie imprese** che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. **La Commissione dovrebbe istituire un sistema equo affinché le micro, piccole e medie imprese attuino le disposizioni della presente direttiva, garantendo supporto tecnico e finanziario e aiutando** gli Stati membri **a intervenire** nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva

## Considerando 60

### *Testo della Commissione*

(60) Qualora rilevino una violazione della presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione, in esito alla quale dovrebbero notificare al professionista la violazione rilevata e imporgli di adottare misure correttive. Per ridurre al minimo l'effetto fuorviante dell'asserzione ambientale esplicita o del sistema di etichettatura ambientale non conforme sui consumatori, le autorità competenti dovrebbero imporre al professionista di agire con rapidità ed efficacia per porre rimedio alla violazione. Le misure correttive dovrebbero essere proporzionate alla violazione rilevata e agli effetti deleteri *attesi* sui consumatori.

### *Emendamento*

(60) Qualora rilevino una violazione della presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione, in esito alla quale dovrebbero notificare al professionista la violazione rilevata e imporgli di adottare misure correttive. Per ridurre al minimo l'effetto fuorviante dell'asserzione ambientale esplicita o del sistema di etichettatura ambientale non conforme sui consumatori, le autorità competenti dovrebbero imporre al professionista di agire con rapidità ed efficacia per porre rimedio alla violazione. Le misure correttive dovrebbero essere proporzionate alla violazione rilevata e agli effetti deleteri *comprovati* sui consumatori.

## Emendamento 22

### **Proposta di direttiva Considerando 62**

#### *Testo della Commissione*

(62) Le autorità competenti dovrebbero inoltre effettuare controlli delle asserzioni ambientali esplicite sul mercato dell'Unione quando sono in possesso di informazioni pertinenti, comprese preoccupazioni fondate sollevate da terzi, e sulla base di tali informazioni. I terzi che sollevano una preoccupazione dovrebbero essere in grado di dimostrare *un interesse sufficiente o far valere* la violazione di un diritto.

#### *Emendamento*

(62) Le autorità competenti dovrebbero inoltre effettuare controlli delle asserzioni ambientali esplicite sul mercato dell'Unione quando sono in possesso di informazioni pertinenti, comprese preoccupazioni fondate sollevate da terzi, e sulla base di tali informazioni. I terzi che sollevano una preoccupazione dovrebbero essere in grado di dimostrare la violazione di un diritto.

## Emendamento 23

### **Proposta di direttiva Considerando 63**

### *Testo della Commissione*

(63) Per dissuadere efficacemente i professionisti dal disattendere le prescrizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni e provvedere affinché tali norme siano attuate. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Onde facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, è necessario stabilire criteri comuni non esaustivi per determinare i tipi e i livelli delle sanzioni da irrogare in caso di violazione. Nel novero dei criteri dovrebbero rientrare anche la natura e la gravità della violazione nonché i benefici economici che ne derivano, al fine di garantire che i responsabili non ne possano godere.

### *Emendamento*

(63) Per dissuadere efficacemente i professionisti dal disattendere le prescrizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni e provvedere affinché tali norme siano ***direttamente proporzionali al danno causato e siano*** attuate. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Onde facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, è necessario stabilire criteri comuni non esaustivi per determinare i tipi e i livelli delle sanzioni da irrogare in caso di violazione ***in relazione al danno causato***. Nel novero dei criteri dovrebbero rientrare anche la natura e la gravità della violazione, ***il danno causato dalla violazione***, nonché i benefici economici che ne derivano, al fine di garantire che i responsabili non ne possano godere.

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva Considerando 65**

#### *Testo della Commissione*

(65) Quando adotta atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE è di particolare importanza che la Commissione, durante i lavori preparatori, svolga adeguate consultazioni, ***anche*** a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>23</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione

#### *Emendamento*

(65) Quando adotta atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE è di particolare importanza che la Commissione, durante i lavori preparatori, svolga adeguate consultazioni, a livello di esperti ***con la partecipazione di tutti gli Stati membri***, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>23</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei

incaricati della preparazione di tali atti delegati.

gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

---

<sup>23</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

---

<sup>23</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva Considerando 66

#### *Testo della Commissione*

(66) Per valutare i risultati ottenuti con la normativa a fronte degli obiettivi che essa si prefigge, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione della presente direttiva e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni. Al fine di orientare la valutazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero raccogliere periodicamente informazioni sulla sua applicazione e trasmetterle alla Commissione con cadenza annuale.

#### *Emendamento*

(66) Per valutare i risultati ottenuti con la normativa a fronte degli obiettivi che essa si prefigge, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione **periodica** della presente direttiva e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni. Al fine di orientare la valutazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero raccogliere periodicamente informazioni sulla sua applicazione e trasmetterle alla Commissione con cadenza annuale, **quale parte fondamentale del monitoraggio e della valutazione continui dell'attuazione della direttiva. Tale approccio consente di modificare e di migliorare la legislazione sulla base delle esperienze concrete e degli sviluppi nel settore della tutela dell'ambiente e dei consumatori.**

## Emendamento 26

### Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

2. La presente direttiva non si applica ai sistemi di etichettatura ambientale né alle asserzioni ambientali esplicite disciplinate o attestate a norma di:

#### *Emendamento*

2. La presente direttiva non si applica ai sistemi di etichettatura ambientale né alle asserzioni ambientali esplicite disciplinate o attestate **e verificate** a norma

di:

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera k

##### *Testo della Commissione*

k) **direttiva 94/62/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup>;

##### *Emendamento*

k) **regolamento [UE].../...** del Parlamento europeo e del Consiglio **sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE**;

---

<sup>39</sup>**Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).**

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 2

##### *Testo della Commissione*

(2) "asserzione ambientale esplicita": l'asserzione ambientale in forma testuale o riportata in un marchio ambientale;

##### *Emendamento*

(2) "asserzione ambientale esplicita": l'asserzione ambientale in forma testuale o **simbolica o** riportata in un marchio ambientale **o in forma di alternative digitali**;

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti effettuino una valutazione per attestare le asserzioni

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti effettuino una valutazione per attestare le asserzioni



ambientali esplicite. Tale valutazione:

ambientali esplicite. Tale valutazione è **chiaramente correlata e strettamente rilevante per attestare la rispettiva asserzione e:**

### Emendamento 30

#### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme internazionali applicabili;

##### *Emendamento*

b) si basa su prove scientifiche **sottoposte a valutazione inter pares** ampiamente riconosciute, **compresi metodi valutati e convalidati dalla Commissione**, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme internazionali applicabili;

### Emendamento 31

#### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) dimostra che gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita;

##### *Emendamento*

c) dimostra che gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita, **come stabilito nella norma ISO 14040:2006, tenendo conto delle strategie aziendali a lungo termine e di tutte le esternalità positive dei sistemi produttivi;**

### Emendamento 32

#### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto di tutti gli aspetti ambientali o impatti ambientali

##### *Emendamento*

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto di tutti gli aspetti ambientali o impatti ambientali

significativi ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali;

**positivi o negativi**, significativi ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali, **anche sulla base di una valutazione complessiva effettuata durante tutto il ciclo di vita di un prodotto ("impronta ambientale")**;

### Emendamento 33

#### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) dimostra che l'asserzione **non è equivalente a** obblighi di legge **previsti per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti o per i professionisti del settore**;

##### *Emendamento*

e) dimostra che l'asserzione **riflette gli** obblighi di legge **dal momento che per il prodotto in esame non sono implementate clausole speculari**;

### Emendamento 34

#### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**e bis) dimostra che l'asserzione va oltre gli obblighi di legge previsti per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti o per i professionisti del settore; le PEFCR esistenti possono essere utilizzate come riferimento, se disponibili; per le asserzioni connesse all'agricoltura, dimostra di andare oltre alle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali e ai criteri di gestione obbligatori quali definiti nel regolamento (UE) 2021/2115, applicabile a livello di operatore; gli obblighi relativi ai regimi ecologici nella PAC sono considerati ammissibili alle asserzioni ambientali della presente direttiva;**

### Emendamento 35

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) fornisce informazioni che indichino se il prodotto o il professionista oggetto dell'asserzione ottiene risultati significativamente migliori per quanto riguarda gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione rispetto ai prodotti del gruppo di prodotti interessato o ai professionisti del settore interessato;

*Emendamento*

f) fornisce informazioni che indichino se il prodotto o il professionista oggetto dell'asserzione ottiene risultati significativamente migliori per quanto riguarda gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione rispetto ai prodotti del gruppo di prodotti interessato o ai professionisti del settore interessato, **in particolare in relazione ai prodotti innovativi**;

**Emendamento 36**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione **comporti** un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, **sulla biodiversità**, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

*Emendamento*

g) valuta se il miglioramento in termini di **impronta ambientale globale, gli** impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione **possano comportare** un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, **sul consumo energetico**, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, **dei laghi e degli oceani**, sull'inquinamento **dell'aria, dell'acqua e del suolo, sull'uso sostenibile del territorio**, sul benessere degli animali, **sulla biodiversità** e sugli ecosistemi;

**Emendamento 37**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**i) include le informazioni primarie a disposizione del professionista per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione;**

**soppresso**

## **Emendamento 38**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**j ter) include informazioni sulla metodologia utilizzata dal professionista per valutare l'asserzione;**

## **Emendamento 39**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Qualora sia dimostrata l'esistenza di impatti ambientali significativi che non sono oggetto dell'asserzione, ma non esistono prove scientifiche ampiamente **riconosciute** per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, lettera c), il professionista che formula l'asserzione su un altro aspetto tiene conto delle informazioni disponibili e, se necessario, aggiorna la valutazione conformemente al paragrafo 1 non appena saranno disponibili prove scientifiche ampiamente **riconosciute**.

2. Qualora sia dimostrata l'esistenza di impatti ambientali significativi che non sono oggetto dell'asserzione, ma non esistono prove scientifiche **o metodi** ampiamente **riconosciuti** per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, lettera c), il professionista che formula l'asserzione su un altro aspetto tiene conto delle informazioni disponibili e, se necessario, aggiorna la valutazione conformemente al paragrafo 1 non appena saranno disponibili prove scientifiche **o metodi** ampiamente **riconosciuti**. **Per supportare i professionisti nell'effettuare la valutazione di cui alla lettera c), la Commissione, entro ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva] pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle metodologie conformi all'articolo 3. Ciò include le metodologie verificate**

*conformemente all'articolo 10,  
paragrafo 2, lettera b.*

## **Emendamento 40**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Un professionista il cui prodotto o servizio sia in possesso di una certificazione di un sistema di etichettatura ambientale conformemente all'articolo 7 della presente direttiva, e si basi sui requisiti specifici di un sistema, è considerato conforme al paragrafo 1 del presente articolo. Conformemente alla [direttiva (UE) .../... sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde], quando un prodotto o un servizio è certificato mediante un sistema di certificazione per il quale il controllo della conformità è oggettivo, è basato su norme e procedure internazionali, dell'Unione o nazionali ed è effettuato da una parte indipendente sia dal titolare del sistema che dal professionista, il professionista può presumere che sia conforme al paragrafo 1 del presente articolo se l'asserzione si basa sui requisiti specifici di tale sistema.*

## **Emendamento 41**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. Le asserzioni basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, effettuate a norma della presente direttiva, non pregiudicano le disposizioni di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE, modificata dalla*

*[direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde].*

## **Emendamento 42**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 ter. Le unità di sequestro del carbonio nei suoli agricoli e le unità di riduzione delle emissioni di carbonio certificate ai sensi del [regolamento (UE) .../2023 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio] possono essere utilizzate per formulare asserzioni basate su compensazioni ai sensi della presente direttiva, fatte salve le disposizioni di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE modificata dalla [direttiva (UE) .../... sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde] e le disposizioni che saranno stabilite nel [regolamento (UE) .../2023 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio].*

## **Emendamento 43**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 5 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Nel precisare ulteriori prescrizioni per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite conformemente al paragrafo precedente, la Commissione tiene conto delle informazioni scientifiche o di altre informazioni tecniche disponibili,

5. Nel precisare ulteriori prescrizioni per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite conformemente al paragrafo precedente, la Commissione tiene conto delle informazioni scientifiche o di altre informazioni tecniche disponibili,

comprese le pertinenti norme internazionali, e, se del caso, considera i seguenti elementi:

comprese le pertinenti norme internazionali, ***le norme dell'Unione incluse nei regolamenti UE che sono più elevate rispetto alle norme internazionali***, e, se del caso, considera i seguenti elementi:

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia tenuto a comunicare un'asserzione ambientale esplicita conformemente al presente articolo.

###### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia tenuto a comunicare un'asserzione ambientale esplicita conformemente al presente articolo. ***Gli Stati membri garantiscono la tutela della proprietà intellettuale e delle informazioni commerciali sensibili dei professionisti al momento della divulgazione dei dati richiesti.***

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***2 bis. Un'asserzione ambientale esplicita fatta da un professionista su un prodotto non si applica a nessun altro prodotto, pratica commerciale o comunicazione tra imprese e consumatori, o attività e comunicazioni di un professionista in generale e viceversa, senza che ciascuna singola asserzione sia comprovata in modo indipendente a livello di prodotto o di professionista.***

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione ambientale esplicita e sull'attestazione sono messe a disposizione insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR o equivalente.

*Emendamento*

Le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione ambientale esplicita e sull'attestazione sono messe a disposizione insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR o equivalente. ***I sistemi di etichettatura ambientale esistenti sono considerati informazioni sufficienti per soddisfare le prescrizioni della presente direttiva.***

**Emendamento 47**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Dette informazioni comprendono ***almeno*** i seguenti elementi:

*Emendamento*

Dette informazioni comprendono i seguenti elementi:

**Emendamento 48**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – trattino 3**

*Testo della Commissione*

- gli studi o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, ***senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti***, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943<sup>112</sup>;

*Emendamento*

- gli studi o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943<sup>112</sup>;

---

<sup>112</sup> Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti

---

<sup>112</sup> Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti



commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

## Emendamento 49

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – trattino 3

##### *Testo della Commissione*

- gli studi o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943<sup>112</sup>;

---

<sup>112</sup> Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

##### *Emendamento*

- gli studi o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare ***l'impronta ambientale globale***, gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943<sup>112</sup>;

---

<sup>112</sup> Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

## Emendamento 50

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – trattino 6 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

- ***le informazioni sui certificati di assorbimento del carbonio e sul meccanismo UE di adeguamento del carbonio alle frontiere conformi alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio e in grado di certificare le***

*asserzioni attendibili;*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Solo i marchi ambientali assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale istituiti a norma del diritto dell'Unione possono attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista.

#### *Emendamento*

2. Solo i marchi ambientali assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale istituiti a norma del diritto dell'Unione possono attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista. ***Il presente paragrafo si applica a tutti i marchi ambientali che attribuiscono un punteggio a un prodotto o a un professionista, compresi quelli gestiti da operatori economici e non economici.***

## **Emendamento 52**

### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Con "sistema di etichettatura ambientale" si intende un sistema di certificazione che attesta che un prodotto, un processo o un professionista soddisfa i requisiti per l'assegnazione di un marchio ambientale.

#### *Emendamento*

1. Con "sistema di etichettatura ambientale" si intende un sistema di certificazione che attesta che un prodotto, un processo ***relativo a un prodotto*** o un professionista soddisfa i requisiti per l'assegnazione di un marchio ambientale.

## **Emendamento 53**

### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 – trattino 4**

#### *Testo della Commissione*

- le prescrizioni per il sistema di

#### *Emendamento*

- le prescrizioni per il sistema di

etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione **a un gruppo eterogeneo di** portatori di interessi che le **ha** riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista della società;

etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione **ai portatori di interessi che applicano il sistema di etichettatura o ne sono interessati o ai rappresentanti dei** portatori di interessi che le **hanno** riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista della società; **la metodologia viene resa pubblica;**

## Emendamento 54

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 – trattino 6

#### *Testo della Commissione*

- il sistema di etichettatura ambientale stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità e prevede la revoca o la sospensione del marchio ambientale in caso di inosservanza persistente e flagrante delle prescrizioni del sistema.

#### *Emendamento*

- il sistema di etichettatura ambientale stabilisce procedure **trasparenti** per affrontare i casi di non conformità e prevede la revoca o la sospensione del marchio ambientale in caso di inosservanza persistente e flagrante delle prescrizioni del sistema;

## Emendamento 55

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 – trattino 6 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

- **il sistema di etichettatura ambientale riesamina periodicamente i suoi obiettivi, le sue strategie e le prestazioni dei suoi strumenti e sistemi sulla base delle migliori pratiche, dei dati scientifici e delle evidenze più recenti.**

## Emendamento 56

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

*Testo della Commissione*

Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] le autorità pubbliche degli Stati membri non possono più istituire nuovi sistemi **nazionali o** regionali di etichettatura ambientale. Tuttavia, i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data possono continuare a rilasciare i marchi ambientali nel mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

*Emendamento*

Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] le autorità pubbliche degli Stati membri non possono più istituire nuovi sistemi regionali di etichettatura ambientale. Tuttavia, i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data possono continuare a rilasciare i marchi ambientali nel mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. ***Possono, inoltre, essere istituiti sistemi nazionali purché siano conformi alle norme stabilite dalla presente direttiva.***

**Emendamento 57**

**Proposta di direttiva  
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

*Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura ***dell'impronta ambientale globale***, degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

**Emendamento 58**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*I sistemi privati di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data possono continuare a rilasciare i marchi ambientali nel mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva e della [direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde]. Anche i sistemi di certificazione del carbonio istituiti a norma del [regolamento (UE) .../2023 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio] possono essere approvati come sistemi di etichettatura ambientale, a condizione che rispettino le prescrizioni della presente direttiva e della [direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde].*

**Emendamento 59**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

I documenti di cui al primo comma sono presentati alla Commissione nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 4 o alle autorità degli Stati membri nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 5, unitamente al certificato di conformità per i sistemi di etichettatura ambientale redatto a norma dell'articolo 10.

I documenti di cui al primo comma sono **resi pubblici e** presentati alla Commissione nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 4 o alle autorità degli Stati membri nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 5, unitamente al certificato di conformità per i sistemi di etichettatura ambientale redatto a norma dell'articolo 10.

**Emendamento 60**

**Proposta di direttiva**

## Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1 – parte introduttiva

### *Testo della Commissione*

Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione adotta atti di esecuzione per:

### *Emendamento*

Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, ***entro il ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]*** la Commissione adotta atti di esecuzione per:

## Emendamento 61

### Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ***utilizzate*** per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano ***riesaminate e aggiornate*** dai professionisti ***se si verificano circostanze che possono incidere sull'esattezza di un'asserzione e in ogni caso*** entro cinque anni dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni, ***le metodologie e gli strumenti utilizzati*** per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano ***riesaminati e aggiornati*** dai professionisti entro cinque anni dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate.

## Emendamento 62

### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale alle prescrizioni dell'articolo 8.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale alle prescrizioni dell'articolo 8. ***La Commissione verifica tali procedure per garantire l'armonizzazione nel mercato dell'Unione.***

## Emendamento 63

### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. La verifica è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista.

#### *Emendamento*

4. La verifica **delle informazioni, degli strumenti e delle metodologie** è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista.

## Emendamento 64

### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**4 bis. Su richiesta dell'operatore del sistema di etichettatura ambientale, il verificatore valuta la conformità del sistema agli articoli 7 e 8, entro 60 giorni dal ricevimento di tutti i documenti pertinenti definiti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente articolo. Dopo la verifica, i professionisti possono esporre il marchio rilasciato dal sistema senza ulteriori passaggi di verifica.**

## Emendamento 65

### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 9

#### *Testo della Commissione*

9. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli relativi alla forma del certificato di conformità di cui al paragrafo 5 e gli strumenti tecnici per rilasciarlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di

#### *Emendamento*

9. **Entro ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva],** la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli relativi alla forma del certificato di conformità di cui al paragrafo 5 e gli strumenti tecnici per

cui all'articolo 19.

rilasciarlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

## **Emendamento 66**

### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**9 bis. Entro ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta atti delegati per definire i dettagli riguardanti i documenti da fornire per la verifica dei metodi di attestazione.**

## **Emendamento 67**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 9 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**9 ter. Per sostenere i professionisti nello svolgimento della procedura di verifica e di certificazione di cui ai paragrafi 1 e 2, entro ... [24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione pubblica un elenco dei verificatori accreditati e lo mantiene aggiornato.**

## **Emendamento 68**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

e) il verificatore dispone di sufficiente personale adeguatamente qualificato e dotato della necessaria esperienza incaricato di svolgere le funzioni di verifica;

e) il verificatore dispone di sufficiente personale adeguatamente qualificato e dotato della necessaria esperienza incaricato di svolgere le funzioni di verifica; **ciò include l'esperienza nella**



*valutazione del ciclo di vita e una conoscenza sufficiente delle rispettive attività dei professionisti;*

## **Emendamento 69**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – titolo**

*Testo della Commissione*

Piccole e medie imprese

*Emendamento*

**Microimprese**, piccole e medie imprese

## **Emendamento 70**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano misure adeguate per assistere le piccole e medie imprese nell'applicare le prescrizioni della presente direttiva. Le misure comprendono almeno orientamenti, ***o meccanismi analoghi, per sensibilizzare in merito alle modalità*** per conformarsi alle prescrizioni in materia di asserzioni ambientali esplicite. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure possono anche prevedere:

*Emendamento*

Gli Stati membri, ***in collaborazione con la Commissione***, adottano misure adeguate per assistere ***le microimprese e*** le piccole e medie imprese nell'applicare le prescrizioni della presente direttiva. Le misure comprendono almeno ***assistenza tecnica e orientamenti che includono procedure ed esempi specifici*** per conformarsi alle prescrizioni in materia di asserzioni ambientali esplicite. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure possono anche prevedere ***uno o più degli elementi seguenti***:

## **Emendamento 71**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La maggior parte delle piccole e medie imprese non dispone delle competenze o delle risorse necessarie per gestire le richieste di informazioni concernenti le***

*prestazioni ambientali durante tutto il ciclo di vita di un prodotto e l'impronta ambientale globale. Gli Stati membri e le associazioni di settore dovrebbero pertanto fornire un sostegno continuo alle PMI.*

## **Emendamento 72**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 12 bis*

##### *Grandi imprese transfrontaliere*

*I professionisti che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta di direttiva del Consiglio relativa alle imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT) e che immettono sul mercato prodotti della stessa categoria in più di uno Stato membro o sia nell'UE che in paesi terzi e utilizzano un'asserzione ambientale per uno qualsiasi di tali prodotti rispettano gli stessi impegni previsti dall'asserzione in tutti i mercati in cui il prodotto è immesso.*

## **Emendamento 73**

### **Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri designano ***una o più autorità competenti incaricate*** dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva.

1. Gli Stati membri designano ***un'autorità competente incaricata*** dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva.

## **Emendamento 74**

### **Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. I poteri conferiti alle autorità competenti a norma del paragrafo 1 comprendono **almeno** quanto segue:

*Emendamento*

2. I poteri conferiti alle autorità competenti a norma del paragrafo 1 comprendono quanto segue:

**Emendamento 75**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) il potere di accedere ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a una violazione delle prescrizioni della presente direttiva, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, e il potere di fare o ottenere copie degli stessi;

*Emendamento*

a) il potere di accedere ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a una violazione delle prescrizioni della presente direttiva, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, **nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela del know-how e dei segreti commerciali**, e il potere di fare o ottenere copie degli stessi;

**Emendamento 76**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Ai fini delle loro indagini le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documento, risultato, dichiarazione o informazione di altro tipo, a prescindere dal loro formato e dal supporto di memorizzazione.

*Emendamento*

3. Ai fini delle loro indagini le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documento, risultato, dichiarazione o informazione di altro tipo, a prescindere dal loro formato e dal supporto di memorizzazione, **nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali, del know-how e dei segreti commerciali**.

**Emendamento 77**

**Proposta di direttiva**

## Articolo 15 – paragrafo 3

### *Testo della Commissione*

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro 30 giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

### *Emendamento*

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità ***prima della pubblicazione della relazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1***, e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro 30 giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

## Emendamento 78

### **Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1**

### *Testo della Commissione*

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse legittimo ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un professionista non rispetti le disposizioni della presente direttiva.

### *Emendamento*

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse legittimo ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti ***di uno Stato membro*** qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un professionista non rispetti le disposizioni della presente direttiva.

## Emendamento 79

### Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Le autorità nazionali mantengono la facoltà di decidere in merito all'assegnazione della vigilanza e delle risorse e possono pertanto attuare la presente direttiva a livello nazionale senza che ciò pregiudichi le procedure amministrative e civili nazionali.***

## Emendamento 80

### Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che gli enti o le organizzazioni non governative che promuovono ***la salute umana o*** la tutela ***dell'ambiente o*** dei consumatori e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale abbiano un interesse sufficiente.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che gli enti o le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dei consumatori e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale abbiano un interesse sufficiente.

## Emendamento 81

### Proposta di direttiva Articolo 16 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 16 bis***

***Forum consultivo***

***La Commissione provvede affinché, nello svolgimento delle sue attività, sia garantita una partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate che partecipano all'elaborazione del diritto derivato concernente le asserzioni ambientali***

*esplicite, come l'industria, tra cui le PMI e gli artigiani, gli agricoltori, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. Tali parti contribuiscono in particolare alla preparazione degli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4.*

## **Emendamento 82**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;

##### *Emendamento*

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile, ***tenendo conto anche dell'incapacità di adattamento, in particolare da parte delle piccole e medie imprese, delle cooperative agricole e delle piccole aziende agricole che non dispongono delle competenze e delle risorse necessarie per gestire le richieste di informazioni concernenti le prestazioni ambientali durante tutto il ciclo di vita di un prodotto e l'impronta ambientale globale;***

## **Emendamento 83**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***d bis) i danni subiti a seguito di una violazione;***

## Emendamento 84

### Proposta di direttiva

#### Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) ammende che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse e il cui importo sia aumentato in caso di infrazioni ripetute;

##### *Emendamento*

a) ammende che di fatto privino i responsabili, ***in tutto o in parte***, dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse e il cui importo sia aumentato in caso di infrazioni ripetute;

## Emendamento 85

### Proposta di direttiva

#### Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) ***confisca dei proventi percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati;***

##### *Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 86

### Proposta di direttiva

#### Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) l'accesso a nuove opportunità per l'economia circolare, la bioeconomia e l'economia verde valutando se sia appropriato e fattibile ***imporre*** l'uso di un metodo comune per attestare le asserzioni ambientali ***che, ove opportuno, sia basato sul ciclo di vita;***

##### *Emendamento*

a) l'accesso a nuove opportunità per l'economia circolare, la bioeconomia e l'economia verde valutando se sia appropriato e fattibile ***indicare*** l'uso di un metodo comune ***e, ove opportuno, basato sul ciclo di vita*** per attestare le asserzioni ambientali, ***compresa se del caso l'impronta ambientale globale;***

## Emendamento 87

### Proposta di direttiva

#### Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione;

*Emendamento*

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui **la dimostrazione dell'uso sicuro può essere stabilita attraverso altre disposizioni legali esistenti nel diritto dell'Unione** o il loro uso sia considerato essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione;

**Emendamento 88**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) l'ulteriore armonizzazione per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestazione di specifiche asserzioni ambientali su aspetti o impatti ambientali quali durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità, contenuto riciclato, uso di contenuto naturale (comprese le fibre), **sostenibilità** o **prestazioni ambientali**, elementi a base biologica, biodegradabilità, biodiversità, prevenzione e riduzione dei rifiuti.

*Emendamento*

c) l'ulteriore armonizzazione per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestazione di specifiche asserzioni ambientali su aspetti o impatti ambientali quali durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità, contenuto riciclato, uso di contenuto naturale (comprese le fibre), **prestazioni ambientali, rinnovabilità** o **sostenibilità**, elementi a base biologica, biodegradabilità, biodiversità, prevenzione e riduzione dei rifiuti;

**Emendamento 89**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**c bis) nell'ambito della valutazione e del riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di garantire parità di condizioni tra i professionisti, la Commissione effettua una valutazione**



*d'impatto sulle misure istituite per le microimprese e le piccole e medie imprese a norma degli articoli 4, 5, 10 e 12 e considera la possibilità di sottoporle a riesame dopo l'attuazione della presente direttiva.*

## **Emendamento 90**

### **Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a **18** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

## **Emendamento 91**

### **Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

#### *Emendamento*

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a **36** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE  
DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

<b>Entità e/o persona</b>
AIM - European Brand Association
Lubrizol
Copa-Cogeca
Metsäteollisuus / Finnish Forest Industries Federation
MTK / The Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners
Elinkeinoelämän keskusliitto
Ecommerce Europe
Confederation of European Paper Industries
Independent Retail Europe

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)	
<b>Riferimenti</b>	COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD)	
<b>Commissioni competenti per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 12.7.2023	IMCO 12.7.2023
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	AGRI 12.7.2023	
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Petri Sarvamaa 13.7.2023	
<b>Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte</b> Annuncio in Aula	12.7.2023	
<b>Esame in commissione</b>	9.10.2023	16.11.2023
<b>Approvazione</b>	24.1.2024	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	30 7 6
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Benoît Biteau, Franc Bogovič, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Dacian Cioloș, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Paola Ghidoni, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Elsi Katainen, Camilla Laureti, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Juozas Olekas, Eugenia Rodríguez Palop, Daniela Rondinelli, Bronis Ropė, Katarína Roth Nevedálová, Bert-Jan Ruissen, Petri Sarvamaa, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Asim Ademov, Rosanna Conte, Gabriel Mato, Michaela Šojdrová, Irène Tolleret, Achille Variati	
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Eric Minardi, Cláudia Monteiro de Aguiar	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>30</b>	<b>+</b>
ECR	Bert-Jan Ruissen
NI	Dino Giarrusso, Katarína Roth Nevedálová
PPE	Asim Ademov, Franc Bogovic, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Colm Markey, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Alvarez
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloș, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Irène Tolleret
S&D	Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Camilla Laureti, Juozas Olekas, Daniela Rondinelli, Achille Variati

<b>7</b>	<b>-</b>
The Left	Luke Ming Flanagan, Eugenia Rodriguez Palop
Verts/ALE	Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropé, Sarah Wiener

<b>6</b>	<b>0</b>
ECR	Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel
ID	Rosanna Conte, Ivan David, Paola Ghidoni, Eric Minardi

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)		
<b>Riferimenti</b>	COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD)		
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	23.3.2023		
<b>Commissioni competenti per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 12.7.2023	IMCO 12.7.2023	
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	BUDG 1.6.2023	ITRE 1.6.2023	AGRI 12.7.2023
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	BUDG 26.4.2023	ITRE 25.4.2023	
<b>Relatori</b> Nomina	Cyrus Engerer 8.6.2023	Andrus Ansip 8.6.2023	
<b>Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte</b> Annuncio in Aula	12.7.2023		
<b>Esame in commissione</b>	6.11.2023	24.1.2024	
<b>Approvazione</b>	14.2.2024		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: –: 0:	85 2 14	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Catherine Amalric, Andrus Ansip, Maria Arena, Pablo Arias Echeverría, Margrete Auken, Laura Ballarín Cereza, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Markus Buchheit, Pascal Canfin, Anna Cavazzini, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Deirdre Clune, Maria Angela Danzi, Esther De Lange, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Hélène Fritzon, Malte Gallée, Gianna Gancia, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Adam Jarubas, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Karin Karlsbro, Włodzimierz Karpiński, Arba Kokalari, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Andrey Kovatchev, Danilo Oscar Lancini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Javi López, Morten Løkkegaard, César Luena, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Lydie Massard, Marina Measure, Leszek Miller, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Anne-Sophie Pelletier, Jessica Polfjård, Erik Poulsen, Antonio Maria Rinaldi, María Soraya Rodríguez Ramos, Robert Roos, Maria Veronica Rossi, Christel Schaldemose, Ivan Vilibor Sinčić, Tomislav Sokol, Maria Spyrali, Annalisa Tardino, Róza Thun und Hohenstein, Nils Torvalds, Isabella Tovaglieri, Kim Van Sparrentak, Achille Variati, Petar		

	Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska, Stefania Zambelli
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Clara Aguilera, João Albuquerque, Maria da Graça Carvalho, Catherine Chabaud, Salvatore De Meo, Claude Gruffat, Svenja Hahn, Billy Kelleher, Martine Kemp, Katrin Langensiepen, Ulrike Müller, Manuela Ripa
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Karolin Braunsberger-Reinhold, Lina Gálvez Muñoz, Henrike Hahn, Karsten Lucke, Predrag Fred Matić, Caroline Nagtegaal, Aušra Seibutyte, Raffaele Stancanelli, Viola von Cramon-Taubadel, Axel Voss
<b>Deposito</b>	23.2.2024

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

85	+
ID	Catherine Griset, Virginie Joron
NI	Maria Angela Danzi, Ivan Vilibor Sinčić
PPE	Pablo Arias Echeverría, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Karolin Braunsberger-Reinhold, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Salvatore De Meo, Adam Jarubas, Włodzimierz Karpiński, Martine Kemp, Arba Kokalari, Ewa Kopacz, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Jessica Polfjärd, Aušra Seibutyte, Tomislav Sokol, Maria Spyrali, Axel Voss, Pernille Weiss, Stefania Zambelli
Renew	Catherine Amalric, Andrus Ansip, Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Sandro Gozi, Martin Hojsik, Karin Karlsbro, Billy Kelleher, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Erik Poulsen, Maria Soraya Rodríguez Ramos, Róza Thun und Hohenstein, Nils Torvalds, Emma Wiesner, Michal Wiezik
S&D	Clara Aguilera, João Albuquerque, Maria Arena, Laura Ballarín Cereza, Marek Paweł Balt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Cyrus Engerer, Helène Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Javi López, Karsten Lucke, César Luena, Predrag Fred Matić, Leszek Miller, Alessandra Moretti, Christel Schaldemose, Achille Variati, Petar Vitanov, Tiemo Wölken
The Left	Anja Hazekamp, Marina Measure, Silvia Modig, Anne-Sophie Pelletier, Mick Wallace
Verts/ALE	Margrete Auken, Anna Cavazzini, Bas Eickhout, Malte Gallée, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Henrike Hahn, Pär Holmgren, Katrin Langensiepen, Lydie Massard, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Manuela Ripa, Kim Van Sparrentak, Viola von Cramon-Taubadel

2	-
Renew	Svenja Hahn, Ulrike Müller

14	0
ECR	Teuvo Hakkarainen, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Robert Roos, Raffaele Stancanelli, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ID	Markus Buchheit, Gianna Gancia, Danilo Oscar Lancini, Antonio Maria Rinaldi, Maria Veronica Rossi, Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti